

**XX.****TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

**SOMMARIO** — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Parole del Senatore Pescatore per una mozione d'ordine* — *Paragrafo aggiuntivo all'art. 21, concordato fra la Commissione, il Ministro ed il Senatore Pescatore, approvato* — *Nuova modificazione aggiuntiva al N. 2 del § 1 dell'articolo 21, proposta dal Senatore Pescatore, combattuta dal Commissario Regio e dal Relatore* — *Ritiro della proposta Pescatore* — *Modificazione ed aggiunta proposta dal Senatore Pescatore al § 1 dell'articolo 22 accettata dal Relatore e dal Commissario Regio, approvata unitamente al paragrafo medesimo* — *Osservazioni del Senatore Tabarrini sul § 2 dell'art. 22, cui risponde il Commissario Regio* — *Approvazione dei §§ 2 e 3 dell'articolo 22* — *Emendamento del Senatore Pescatore al § 1 dell'articolo 23, non accettato nè dal Relatore, nè dal Commissario Regio* — *Svolgimento dell'emendamento Pescatore* — *Ritiro dell'emendamento* — *Approvazione dei §§ 1 e 2 dell'art. 23* — *Emendamento del Senatore Gadda, all'art. 24* — *Spiegazioni del Commissario Regio* — *Ritiro dell'emendamento ed approvazione dell'art. 24 e dei successivi articoli 25 e 26* — *Approvazione del § 1 dell'art. 27* — *Emendamento aggiuntivo del Senatore Pescatore al § 2, non accettato dal Relatore* — *Emendamento svolto dal proponente e combattuto dal Commissario Regio* — *Proposta di subemendamento del Senatore Gadda combattuta dal Commissario Regio e dal Relatore* — *Ritiro dell'emendamento Pescatore e del subemendamento Gadda* — *Approvazione dell'art. 27 e dei successivi 28 e 29* — *Emendamenti dei Senatori De Filippo e De Falco all'art. 30, combattuti dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Nuovo emendamento del Senatore De Filippo, oppugnato dal Commissario Regio* — *Ritiro dell'emendamento De Filippo* — *Emendamenti del Senatore De Falco, non approvati* — *Approvazione dell'art. 30* — *Proposta sospensiva del Senatore Pescatore, degli art. 31 e 36, accettata dalla Commissione e dal Ministero* — *Emendamento del Senatore Pescatore, all'articolo 32 accettato dal Ministero e dalla Commissione, approvato* — *Approvazione dell'intero articolo 32 emendato, e dei successivi articoli 33 e 34* — *Emendamento del Senatore Miraglia all'art. 35, oppugnato dal Relatore e dal Commissario Regio, respinto* — *Approvazione dell'art. 35* — *Emendamento del Senatore Pescatore all'art. 37, accettato dal Commissario Regio e dalla Commissione, approvato* — *Approvazione dell'art. 37, e dei successivi articoli 38, 39 e 40* — *Emendamenti del Senatore Pescatore agli articoli 31, 36 e 41, svolti dal proponente, combattuti dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Reiezione degli emendamenti Pescatore e approvazione degli articoli 31, 36 e 41* — *Emendamento del Senatore Pescatore all'art. 42, approvato* — *Modificazione proposta dal Commissario Regio, adottata* — *Approvazione dell'art. 42 modificato* — *Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 43, accettato dalla Commissione* — *Variante proposta dal Senatore De Filippo, accettata dal Commissario Regio e dalla Commissione* — *Approvazione dell'art. 43 modificato* — *Emendamento del Senatore Pescatore all'art. 41, ammesso dal Regio Commissario e dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo 41* — *Rinvio dell'articolo 45 alla Commissione.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

#### Atti diversi.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Valfre scusa la sua assenza dal Senato per grave lutto di famiglia.

L'onorevole Senatore Camezzi-Vertova domanda un mese di congedo per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni in contrario il congedo si intenderà accordato.

#### Seguito della discussione per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione al progetto di legge per la approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ieri siamo rimasti all'articolo 22. Si aprirà la discussione su questo articolo.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge l'art. 22:

« § 1. La sospensione dai pubblici uffici consiste nella incapacità del condannato di esercitare od acquistare per un tempo determinato i diritti politici e civili, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione l'articolo precedente.

» § 2. La legge determina i casi nei quali la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

» § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione, è punito con la pena della detenzione estendibile ad un anno, ferma stando la durata della sospensione. »

PRESIDENTE. A questo articolo si propone dall'onorevole Senatore Pescatore di cancellare al paragrafo primo la parola *civili*, quindi modificando il paragrafo terzo propone la seguente dizione:

« § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione è punito colla pena della deten-

zione estendibile ad un anno, e in caso di ulteriore contravvenzione anche a due, ferma stando a durata della sospensione. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore PESCATORE. Ho domandato la parola per fare osservare che il Senato ha rinviato all'esame della Commissione alcune mie domande sull'art. 21.

La Commissione le prese in esame e convenne in certe aggiunte. Si è preso anche in esame l'articolo 22; e sull'articolo 22 abbiamo anche convenuto un'aggiunta sulla mia proposta, che consiste nella soppressione della parola *civili*, e fu pure emendato, da me stesso proponente, nel senso che si sopprimesse anche la parola *politici*, e che si dica « dei diritti » di cui all'articolo precedente.

Mi pare che sarebbe opportuno liquidare tutti questi punti già convenuti e poi passare oltre nella discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore desidera che si renda conto della deliberazione presa dalla Commissione sopra l'art. 21.

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSARI, *Relatore*. La Commissione in questa parte adotta la proposta a cui aveva aderito il Ministro Guardasigilli, e credo da lui ideata, vale a dire di aggiungere un paragrafo all'articolo 21 che corrisponde al paragrafo secondo dell'articolo 22, e che così applica la estensibilità della interdizione anche all'esercizio di un'arte o professione, quantunque l'arte o la professione non sia propriamente compresa negli uffici pubblici; quindi sarebbe inteso di aggiungere all'articolo 21 il seguente paragrafo:

« La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi o si estende all'arte o professione del condannato. »

PRESIDENTE. La Commissione d'accordo coll'onorevole Pescatore propone il seguente paragrafo in aggiunta all'art. 21.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pescatore. Prima di darle la parola, interrogo il Senato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

se intende approvare il paragrafo 2. di cui do nuova lettura.

(V. sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Il paragrafo 3. ossia il 2. del progetto che diventerebbe 3. rimane qual è.

La parola è all'onor. Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Nel seno della Commissione, che si occupò anche di altra mia domanda, ieri si disputò anche assai lungamente se l'interdizione dai pubblici uffici comprendesse qualunque ufficio che riceva dalla legge una facoltà, un privilegio speciale, quantunque serva non la cosa pubblica, ma l'interesse privato. In particolare si disputò sull'ufficio del notaio, dell'avvocato, del procuratore e del pubblico mediatore.

Da prima si inclinava a credere che l'interdizione dai pubblici uffici dovesse comprendere l'ufficio del notaio, non solo, perchè è istituito dalla legge per imprimere agli atti civili la fede pubblica, ma anche per analoga ragione l'ufficio del pubblico mediatore, e si inclinava a far comprendere anche l'ufficio dell'avvocato e del procuratore; ma poi si decise solo, e si decise questo punto all'unanimità, che si debba intendere compreso l'ufficio del notaio, non quello del pubblico mediatore e nemmeno quello dell'avvocato e del procuratore. Ciò stante, per eliminare ogni dubbio ed anche per avventura acciò non si venga nell'applicazione della legge a pretendere che fosse compreso anche l'ufficio del pubblico mediatore, oppure che vi sia escluso l'ufficio del notaio, mi pare che sarebbe necessario annoverare espressamente tra gli uffici colpiti dall'interdizione l'ufficio del notaio, la cui menzione espressa escluderebbe tutti gli altri. Si è osservato che quando si troverà convenienza di colpire anche altri uffici tra quelli sopra indicati, cioè quello dell'avvocato, del procuratore e del pubblico mediatore, lo si farà in modo speciale, caso per caso, in virtù dell'aggiunta testè convenuta e votata, in cui si dice che la legge determina i casi in cui l'interdizione si dovrà estendere all'esercizio delle professioni.

Ciò vuol dire, ripeto, che quando verremo a discutere sulla prevaricazione degli avvocati, procuratori e pubblici mediatori e che so io, allora il Senato aggiungerà, se e come lo cre-

derà, che si debba l'interdizione estendere anche a quello. Così credo che si debba esprimere la legge. Adunque tutto si ridurrebbe per ora a che si facesse menzione in alcuno dei numeri del presente articolo 21 dell'ufficio del notaio. Suppongo che tale fosse l'intenzione della Commissione, quando dichiarò all'unanimità, che l'ufficio del notaio deve intendersi ufficio pubblico nel senso dell'articolo stesso.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È verissimo che nel seno della Commissione si è discusso, e lungamente, se quando si parla di ufficio pubblico, s'intenda pure comprendere l'ufficio del notaio, dell'avvocato, del procuratore e del mediatore.

In ordine a queste professioni i membri della Commissione non eran tutti d'accordo, salvo per quanto riguarda l'ufficio del notaio che si ritenne essere indubbiamente pubblico. In ordine ai mediatori, non vi fu unanimità, ma una semplice maggioranza nello stesso senso, nè fu presa risoluzione alcuna, perchè la Commissione non riconobbe la necessità di prenderla.

La Commissione ha ritenuto che, aggiungendo all'articolo 21 l'inciso che trovai all'articolo 22, disponendo cioè che la legge determina i casi in cui l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato, sia provveduto a sufficienza per lo scopo a cui mira l'onorevole Pescatore.

Se le professioni sopra indicate sono pubblici uffici, l'esercizio ne sarà vietato pel fatto che venne inflitta la pena della interdizione dai pubblici uffici, e se alcuna di esse non dovrà comprendersi in tale novero, si potrà, secondo i casi e la natura dei reati, interdirla anche l'esercizio, estendendo espressamente la pena medesima anche all'esercizio della professione del condannato.

Si è poi tanto meno creduto di indicare specificamente alcun ufficio particolare in quest'articolo di legge, inquantochè tale indicazione può far sorgere questione se un altro ufficio d'identica ed affine natura vi sia o non compreso, perchè si potrebbe dire che il legislatore avendo espressamente specificati gli uffici

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

da esso ritenuti come pubblici, abbia inteso escludere quelli di cui non ha fatto parola.

La Commissione adunque ha deliberato di non indicare alcuna speciale professione e di limitarsi a proporre al Senato di estendere la disposizione dell'art. 22 anche all'art. 21, ciò che fu già fatto e votato dal Senato.

L'onor. Relatore potrà dire se ho ben riassunto la discussione che ebbe luogo nel seno della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Commissario Regio ha benissimo esposto sommariamente le viste della Commissione ed il concetto che la consigliò a proporre l'emendamento che ebbi l'onore di presentare al banco della Presidenza.

La Commissione ha creduto con ciò di risolvere tutte le questioni accennate dall'onorevole Pescatore, e molto saviamente osservava l'onorevole Commissario che, quando s'indica un particolare ufficio, s'intende escludere gli altri. L'onorevole Pescatore ha detto che vorrebbe indicare particolarmente il notaio, ma a me pare non ci sia bisogno di farne menzione, perchè l'art. 171 di questo progetto reca che s'intendono pubblici ufficiali, ossia esercenti un pubblico ufficio specialmente le persone che sono investite di un ufficio cui la legge attribuisce la pubblica fede.

Vede l'onorevole Senatore Pescatore, volendo prevenire i dubbi e le questioni, si corre rischio di fare ulteriori dichiarazioni, le quali poi darebbero peso all'opinione che altre funzioni non costituiscano pubblici uffici solamente per ciò, che non ne è fatta assoluta menzione nel nostro articolo.

La Commissione intese col suo emendamento abbastanza comprensivo di risolvere ogni questione in proposito, epperò non accetta l'aggiunta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale ed una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io dissi che si è disputato lungamente nel seno della Commissione. Io dissi che si manifestarono pareri diversi sull'esercizio dell'avvocato, del procuratore e del pubblico mediatore, ed è esattissimo; im-

possibile il contrastarlo; io dissi che furono tutti d'accordo nel dichiarare che ritenevano compreso l'ufficio del notaio nel numero di quegli uffici che devono colpirsi dall'interdizione generale dall'esercizio dei pubblici uffici, ed è ancora esattissimo. Non dissi che la Commissione avesse deliberato espressamente di fare una aggiunta speciale in questo senso, ma che tale mi pareva il suo intendimento, qual conseguenza naturale della premessa dichiarazione, alla quale conseguenza naturale la Commissione non manifestò di certo alcun voto contrario, fino che io fui presente alla discussione di lei.

Ora aggiungo, che a un certo punto io mi assentai e potrebbe darsi benissimo che continuando la discussione in quel frattempo, se occorreva fare un'aggiunta o non farla, abbia la Commissione deliberato di non farla; ed io intendo benissimo che la Commissione ha potuto credere abbastanza provveduto ad ogni bisogno coll'aggiunta del paragrafo ultimo. Io dunque persisto a mantenere la completa esattezza delle mie affermazioni ma non insisto punto sull'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Essendo stata ritirata la proposta dall'onorev. Senatore Pescatore, si passa agli emendamenti proposti all'articolo 22 dallo stesso Senatore essendo già stato letto l'articolo 22 del progetto ministeriale.

(Emendamenti Senatore Pescatore.)

« § 1. Cancellare la parola: *civili*.

» § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione è punito colla pena della detenzione estendibile ad un anno, e in caso di ulteriore contravvenzione anche a due, ferma stando la durata della sospensione. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta che si cancelli al paragrafo 1. dell'articolo 22, la parola *civili*?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che, quanto al primo paragrafo, dove è detto: *od acquistare per un tempo determinato i diritti politici e civili, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione l'articolo precedente*, non ha difficoltà di sopprimervi le parole *politici e civili*; anzi crede che sarebbe assai conveniente di sopprimerle come quelle che sono oziose, non potendo nascere equivoco sulla specialità dei diritti, atteso il riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo precedente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

Quanto al cambiamento che l'onorevole Pescatore introdurrebbe nel paragrafo 3. dello stesso articolo 22, anche per metterlo in armonia col paragrafo 2. dell'articolo 21, la Commissione lo giudica accettabile appunto perchè l'ipotesi delle ulteriori contravvenzioni è preveduta come circostanza aggravante della contravvenzione all'interdizione dai pubblici uffici.

Per ciò, sebbene sia minore l'importanza di questa disposizione, quando trattasi di contravvenzioni alla sospensione dai pubblici uffici, ad ogni modo la Commissione fa adesione all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Il Ministro accetta la cancellazione delle due parole e l'aggiunta al paragrafo 3?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Accetta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ho chiesto la parola per una semplice dichiarazione.

Prego solo il Relatore di osservare, che anche all'articolo 26, § 2., è detto: « che il condannato che contravviene alla sospensione, dev'essere punito coll'arresto, stando ferma la durata della sospensione, e che nel caso poi di ulteriore contravvenzione la sua pena deve essere duplicata. »

Di modo che il principio costante della legge veramente questo, di prevedere sempre l'ulteriore contravvenzione, e sempre, avvenendo questo caso, di duplicare la pena.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 22 per metterlo ai voti.

Art. 22.

« § 1. La sospensione dai pubblici uffici consiste nella incapacità del condannato di esercitare od acquistare per un tempo determinato i diritti politici e civili, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione l'articolo precedente. »

Chi approva questo § 1, sorga.

(Approvato.)

Leggo il § 2:

« La legge determina i casi nei quali la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato. »

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. In quanto alla *professione* convengo nell'aggiunta che la Commissione ha proposta, ma quanto all'*arte*, mi pare una parola superflua e che potrebbe dar luogo a delle interpretazioni non giuste, perchè *arte* non si riferisce alle professioni liberali, alle quali soltanto pare che la disposizione voglia accennare, ma può comprendere cose affatto estranee alla disposizione.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Come ha osservato l'onorevole Guardasigilli, la questione fu già pregiudicata colla votazione dell'articolo 21, in cui si è parlato dell'interdizione anche dall'esercizio dell'arte.

Del resto è precisamente nell'intenzione tanto dell'onorevole Pescatore, quanto della Commissione di non restringere soltanto alle professioni liberali le disposizioni di quest'articolo, ma di estenderle anche alle arti. L'onorevole Pescatore ha indicato parecchi casi in cui converrà infliggere la interdizione o la sospensione dall'esercizio dell'arte, quando il reato sia stato commesso nell'esercizio medesimo. E ricordo appunto che egli accennava al caso di un mugnaio il quale abbia mescolato nella farina sostanze dannose alla salute pubblica, e giustamente diceva doversi un tale reato punire anche col divieto di esercitare ulteriormente la detta sua arte.

Fu perciò che la Commissione volle comprendere nell'aggiunta fatta all'articolo 21, non solo le professioni, ma anche le arti come si è pur fatto nell'articolo 22.

Senatore TABARRINI. Ringrazio l'onorevole Commissario Regio delle spiegazioni date e non insisto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il § 2 di cui ho già dato lettura.

(V. sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione è punito con la pena della detenzione estendibile ad un anno, e in caso di ulteriore contravvenzione, anche a due anni; ferma stando la durata della sospensione. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

Chi approva questo § 3, sorga.  
(Approvato.)

## Art. 23.

« § 1. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma maggiore di lire duecento e non eccedente le diecimila.

» § 2. La multa può essere aggiunta nei casi determinati dalla legge anche ad una pena criminale. »

Al § 1 di quest'articolo l'onorevole Pescatore propone il seguente emendamento:

« § 1. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma maggiore di lire duecento a diecimila, estendibile al sestuplo della somma annua complessiva dovuta dal reo allo Stato per titolo d'imposte dirette, purchè in nessun caso venga superata la somma di lire cinquanta mila. »

La Commissione accetta questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non crede di accettarlo perchè non vuol spingere tropp'oltre la proporzione della multa, sembrandole che quella proposta dal Ministero sia già abbastanza elevata.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste?

Senatore PESCATORE. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ha dunque la parola.

Senatore PESCATORE. Signori. La mia proposta è nuova in legislazione; indizio quasi sicuro che sarà rigettata. Però nel lungo corso della mia carriera parlamentare ho veduto che alcune idee emesse dal partito indipendente e rigettate all'unanimità della maggioranza, poco per volta entrarono nella coscienza universale e nello spirito del governo, ed ora sono tradotte in legge. È questa considerazione che mi muove a svolgere brevissimamente la mia proposta, proposta che io raccomando alla benignità del Ministro ed anche del Regio Commissario, giacchè conosco il movimento di fiducia e di repulsione, che non manca mai di prodursi al primo comparire di una proposizione affatto nuova.

Il progetto ministeriale propone di estendere la multa fino a 10 mila franchi. Ma è questa una teoria. Io ho studiato diligentemente lo

sviluppo della penalità di cui si parla, essa è applicata in 80 casi, nella massima parte dei quali non si è mai comminata altra multa, che da 500 a mille, o due mila; e ciò si capisce. Il legislatore non ha il coraggio di stabilire una multa di lire 10 mila, la quale può essere la confisca di tutti i beni appartenenti ad una povera famiglia, mentre è appena sensibile ad una famiglia doviziosissima.

Se la mia proposta è nuova in legislazione, non è da dire che i criminalisti d'ogni tempo non se ne sieno preoccupati, ed abbiano cercato il mezzo d'introdurre anche la proporzionalità nelle pene pecuniarie, onde far sì che sieno approssimativamente proporzionali alle facoltà dei condannati.

Uno dei più grandi scrittori di diritto penale così dice in proposito:

« La multa che per uno è piccola parte del del suo superfluo, per un altro sarà la più gran parte della sua fortuna; ed i criminalisti d'ogni tempo hanno cercato un mezzo aritmetico per fissare su basi, certe, pene pecuniarie proporzionali, ed i legislatori stessi non si sono astenuti dal fare qualche saggio in proposito. »

Ciò detto, il citato scrittore passa a narrare per sommi capi alcuni dei mezzi tentati; e poi conchiude: « Il desiderio della semplicità fece generalmente rinunciare a questi tentativi. » Io lo comprendo, o Signori, per tutte quelle nazioni il cui sistema tributario diretto si limita a certe imposte indiziarie le quali appena possano dare la indicazione della fortuna del contribuente; ma l'Italia, forse sgraziatamente per i contribuenti, ma fortunatamente per il legislatore penale, possiede quello che nessuna nazione civile ha, cioè un sistema completo di contribuzioni dirette: la fondiaria, la imposta proporzionale sui redditi dei fabbricati, l'imposta diretta e proporzionale abbastanza elevata pella ricchezza mobile; in una parola, l'Italia eresse un sistema completo di tributi diretti sopra l'intera fortuna dei cittadini, sopra ogni genere di possessi, di capitali immobiliari, o mobiliari, sopra ogni genere di proventi dell'industria e del commercio. Che volete di più? Se voi riunite tutte le somme dirette che il condannato, come contribuente, paga allo Stato, voi avete una base certa della fortuna di questo condannato, e perchè non vor-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

rete proporzionarvi la pena pecuniaria che gli infliggete? Nessuna altra legislazione si appiglia a questo perchè non ha il mezzo che abbiamo noi.

Non si dica, che a questo modo si complica la legislazione finanziaria col sistema penale; l'interesse finanziario non è permesso mischiarsi colla legislazione penale. Ma sarà senza dubbio permesso prendere per base della misura delle pene pecuniarie un sistema perfetto di tributi diretti, il qual sistema non è in sostanza che la espressione e l'attuazione di un principio perpetuo ed assoluto dello Statuto, che dice le imposte dover essere proporzionate alle facoltà dei contribuenti; non che dei più certi canoni di economia politica e finanziaria, i quali mostrano non altrimenti potersi ottenere una proporzione approssimativa, salvo cumulando le imposte dirette colle indirette. Quindi non c'è pericolo che le imposte dirette scompaiano, o siano menomate; il pericolo non esiste davvero. È più certa la durata del nostro sistema tributario diretto, di quello che possa esserlo la durata dello stesso Codice penale, per quanto possa esser duraturo. A questo modo, o Signori, la pena pecuniaria diventa giusta. Altrimenti dà luogo ad aperte inequaglianze che offendono la giustizia, ed urtano il senso morale delle popolazioni. Di certa pena pecuniaria un ricchissimo delinquente se ne ride, nel mentre che per una povera famiglia è la rovina.

Vedo che l'autore del Codice penale si preoccupò di questa condizione imperfettissima della pena pecuniaria: già dissi che l'applicò a ottanta casi; ma in quelli ottanta casi, eccettuato uno o due, non l'applica mai sola, sente sempre il bisogno di aggiungere e mettere in primo luogo la prigione o la detenzione.

Dunque fa un vero spreco della pena affittiva del corpo. Invece, se eponiamo la pena pecuniaria in quella proporzione col mezzo semplicissimo da me indicato, la detenzione e la prigione può essere molto ristretta e punirsi il delinquente assai più duramente che non lo si punisca con qualche mese di più di detenzione.

Vorrei ancora, se mi fosse permesso osservare per quel nesso indissolubile, che sempre accompagna la vera giustizia e la vera utilità, che l'interesse erariale ne guadagnerebbe

molto e che col solo prodotto delle pene pecuniarie proporzionalmente applicato potrebbe comodamente far fronte a tutte le spese giudiziarie penali.

Io adunque dichiaro che mi piacque mettere innanzi queste idee nella solenne discussione del Codice penale, quantunque non abbia molta speranza che possano essere immantinenti accettate, a meno che la mano potente del Guardasigilli che seppe qui e volle afferrare tanti altri trovati nuovi nella compilazione del suo Codice, come per esempio il metodo generale di procedere per grandi principii, di proporzionare quasi con esattezza matematica le pene ai reati e conservare le stesse norme da capo a fondo nel suo Codice nello sviluppo delle penalità, a meno che, dico, l'onorevole Guardasigilli non volesse afferrare colla sua potente mano anche questo trovato e annetterne l'introduzione nel suo Codice; che se egli non lo credesse opportuno, io non intendo che sulla mia proposta abbia a provocarsi un voto del Senato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo è dolente di non poter seguire l'onorevole Senatore Pescatore nella via che egli addita.

Come il Senato ha inteso, l'onorevole Pescatore vorrebbe che la pena pecuniaria non sia stabilita dal Codice in somme certe e determinate, ma fosse ragguagliata all'imposta che paga il colpevole.

Egli vorrebbe introdurre in materia di multe il sistema che Proudhon desiderava fosse adottata in ordine alle imposte. Questi diceva: *Donnez moi l'impôt progressif, et je vous laisse la propriété*. Gli è presso a poco ciò che suggerisce l'onorevole Pescatore rispetto alle pene pecuniarie.

Egli teme, e può essere che ciò si verifichi in alcuni casi, che la multa da pagarsi da una persona povera equivalga alla confisca del di lei patrimonio; e per rimediare a quest'inconveniente propone un sistema secondo il quale si verrebbe più volte a confiscare, se non tutta, almeno una parte notevole del patrimonio anche di persone non povere. Basta che il Senato ri-

fletta a quali alte proporzioni ascende attualmente in più luoghi l'imposta prediale, per riconoscere che, infliggendosi la multa del sestuplo dell'imposta medesima, non potrà essere soddisfatta senza spogliarsi della massima parte dei beni posseduti. Un altro inconveniente presenta pure questo sistema, ed è che non potrebbe neppure essere giusto nella sua applicazione.

Non tutte le imposte dirette possono essere conosciute ed essere accertate.

Poniamo un individuo che abbia impiegato tutto il suo patrimonio in cartelle del debito pubblico al portatore; come si farà a riconoscere a quale somma ascenda l'imposta che egli paga allo Stato per mezzo di ritenuta? È impossibile. Quindi quest'individuo che sarà forse un milionario, o pagherà niente, o pagherà il sestuplo di quella tenue imposta di ricchezza mobile, a cui sarà soggetto per l'appartamento dove alloggia la sua famiglia.

Del resto non è neppure esatto quanto l'onorevole Senatore Pescatore ha affermato, che questa pena la quale potrà essere grave pel povero, non sia sensibile pel ricco.

L'amore alle proprie sostanze non diminuisce in proporzione che esse aumentano, ma è sempre lo stesso, ed anzi d'ordinario cresce e diviene più intenso a misura che i beni si acquistano e si accumulano.

Il ricco pagherà, è vero, più facilmente che non il povero, ma sentirà egualmente, e spesso anche più di lui, il dispiacere di dover pagare; ed è in ciò appunto che consiste questa pena, cioè nel dispiacere che il condannato prova di dover sborsare il danaro. La pena raggiunge perciò il suo scopo anche quando si tratta del ricco.

Del resto, fluo ad un certo punto di questa diversa condizione degli imputati terranno il debito conto i giudici. Lasciando loro la legge una conveniente latitudine nell'applicazione della pena, quando si tratterà di un individuo che sia provveduto di ricco patrimonio, i Magistrati potranno infliggere il *maximum* della multa; discenderanno al *minimum*, quando il colpevole non sia in agiata condizione, seppure la natura e la gravità del reato il permettano.

Per queste considerazioni, il Ministero non può aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Trovo nientemeno che assurdo il paragone della mia proposta, che chiede la proporzione coll'*impôt progressif de Proudhon*; dunque Proudhon, via. Mi si dice: il ricco sente il dolore; sarà; ma paga facilmente. Il povero vede invece rovinata la sua piccola fortuna e la sua famiglia.

Quanto alle altre osservazioni oppostesi, dirò brevemente, che non si è mai dubitato da nessun criminalista che abbia trattato di questo tema, che si dovesse cercare un mezzo da ottenere lo scopo, e tutta la difficoltà si fece consistere nella possibilità; ed il desiderio della semplicità, come ho già detto, è il solo che abbia fatto abbandonare la ricerca in quelle legislazioni tributarie, che non si prestavano.

Le osservazioni dell'onorevole Commissario Regio mi incoraggieranno, quando saremo al dettaglio delle multe, di fare allargare il *minimum* ed il *maximum*, perchè ora è molto ristretto: da 500 a 1000 lire, da 1000 a 2000 lire, ecc.

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, mi permetta, questo non è un fatto personale.

Senatore PESCATORE. Ed io appunto qui termino il mio dire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, che rileggerò:

#### Art. 23.

« § 1. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma maggiore di lire duecento e non eccedente le diecimila.

» § 2. La multa può essere aggiunta nei casi determinati dalla legge anche ad una pena criminale. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.  
(Approvato.)

#### Art. 24.

« La pena dell'arresto si sconta nelle case di arresto stabilite nei mandamenti. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Volgerei al signor Ministro la preghiera di accettare la dizione da me proposta, cioè che invece di *case d'arresto*, si dica



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

*carceri mandamentali*, perchè non in tutti i mandamenti esistono queste case d'arresto.

L'articolo sarebbe quindi così concepito:

« La pena di arresto si sconta nelle carceri mandamentali. »

PRESIDENTE. Accetta la Commissione questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Comprendo bene la serietà del dubbio, di cui si è preoccupato l'onorevole Gadda. Case di arresto non ne abbiamo, non ne potremo avere forse per lungo tempo; a che giova dunque scrivere le case di arresto su un precetto della legge?

Ma la legge dev'essere coerente a se medesima; e quando ha sancita una pena, deve pur provvedere ai luoghi e modi dell'espiazione.

Il dubbio dell'onorevole Gadda è stato preveduto, e vi risponde l'articolo 6 della legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice.

Ivi si legge:

« Fino a che tutti gli stabilimenti penali siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo codice, le pene si sconteranno negli stabilimenti attuali, in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice. »

Dopo ciò, non vedo ragione, anche di convenienza, a modificare la disposizione dell'articolo in esame, e perciò la Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Gadda.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Neppure il Ministero accetta la proposta dell'onorevole Senatore Gadda e per le osservazioni esposte dall'onor. Relatore ed anche perchè la locuzione da lui suggerita sarebbe contraria al principio adottato nella scala penale. Secondo il progetto del Codice, non si devono confondere le case d'arresto colle carceri; il carcere è destinato per scontarvi le pene correzionali, la casa d'arresto serve esclusivamente per l'espiazione delle pene di polizia. Quindi se si dicesse *carceri mandamentali* si andrebbe contro alla distinzione che il progetto segue costantemente.

Non credo poi che la locuzione usata dia luogo ad alcun dubbio od inconveniente; parmi che tanto valga il dire *case d'arresto mandamentali* come *case d'arresto nei mandamenti*. Con queste parole non s'intende punto di prescrivere che in ogni mandamento ci debba essere

una casa d'arresto, ma si che questa pena si deve scontare esclusivamente nelle case di arresto che sieno stabilite nei mandamenti, e non possa essere il condannato per semplice contravvenzione rinchiuso coi colpevoli di delitti nelle carceri esistenti presso i tribunali correzionali.

Parmi quindi che si debba lasciare l'articolo com'è perchè risponde egualmente al concetto esposto dall'onorevole Senatore Gadda, ed anche perchè il vocabolo *mandamentali* (e su di ciò si potrebbe interrogare di nuovo l'onorevole Senatore Giorgini) non parmi che sia ammesso in buona lingua italiana.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Gadda nella sua proposta?

Senatore GADDA. Scusi, signor Presidente, non ho fatta alcuna proposta, ho domandato uno schiarimento che ho già avuto.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'art. 24:

Art. 24.

« La pena dell'arresto si sconta nelle case di arresto stabilite nei mandamenti. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 25.

« La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di lire cinque e non maggiore di lire duecento. »

(Approvato.)

Art. 26.

« § 1. La sospensione dall'esercizio di un'arte, professione od ufficio consiste nel divieto al condannato di esercitare per un tempo determinato l'arte, la professione o l'ufficio. »

» § 2. Il condannato che contravviene alla sospensione, è punito con l'arresto estendibile a mesi tre, ferma stando la durata della sospensione; nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata. »

(Approvato.)

Art. 27.

« § 1. Alle pene criminali e correzionali è aggiunta, nei casi determinati dalla legge, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia dopo scontata la pena. »

» § 2. Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale della polizia deve dichiarare in qual

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

luogo intende di stabilire la sua dimora e dare sicurtà di buona condotta all'autorità politica nei modi determinati dalla legge e dai regolamenti di pubblica sicurezza. La detta autorità gli può vietare la dimora in luoghi determinati durante la vigilanza.

» § 3. Il condannato che contravviene alla vigilanza speciale della polizia, è punito con la prigionia o con la detenzione da quattro mesi ad un anno, fermo stando il rimanente tempo della vigilanza stabilito dalla sentenza di condanna. Nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata.

» § 4. Per gli stranieri, alla vigilanza speciale della polizia può sempre essere surrogata la espulsione dal regno. »

Sul primo paragrafo di quest'articolo non vi sono emendamenti di sorta.

Lo rileggo quindi per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Al § 2. l'onorevole Pescatore propone la seguente aggiunta :

« e procedere a visite e perquisizioni nelle abitazioni di lui senza mandato dell'autorità giudiziaria. »

Interrogo la Commissione se accetta questa aggiunta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che prima risponda l'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Pare alla Commissione che con questa disposizione si lascierebbe agli agenti della forza pubblica un arbitrio molto grande, ed in molte circostanze anche pericoloso.

Del resto, i soli casi in cui queste perquisizioni potrebbero interessare l'ordine pubblico sono quelli riferibili alla polizia giudiziaria i quali sono già contemplati nel Codice di procedura penale e perciò non vi è bisogno di questa disposizione.

La Commissione non crede quindi di aderire all'idea dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Pescatore.

Senatore PESCATORE. Dichiaro anzitutto che ho tolto quest'emendamento dal Codice penale germanico, e che mi pare molto opportuno.

Ho consultato la legge nostra di pubblica sicurezza, nella quale mi pareva di dover tro-

vare che il condannato alla vigilanza speciale della polizia, dovesse essere permanentemente sorvegliato dall'autorità di pubblica sicurezza, e che a tal uopo essa potesse, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, procedere a visite e perquisizioni.

Per me, questa è una facoltà connaturale alla vigilanza. Ma come mai l'autorità di pubblica sicurezza può esercitare una sorveglianza speciale, se, scoprendo sospetti, non può procedere a visite e perquisizioni domiciliari? Invano si dice che il Codice di procedura penale per il servizio ordinario della giustizia provvede a ciò; mi pare che non provveda niente affatto; imperocchè, per procedere in via ordinaria a visite e perquisizioni domiciliari (tranne i casi di flagrante o quasi flagrante delitto, o di pericolo nell'indugio), bisogna che sia iniziato un processo, e rilasciato un decreto, un mandato dell'autorità giudiziaria; e non è questo che possa bastare all'autorità di pubblica sicurezza, incaricata di vigilare specialmente persone sì gravemente sospette, giacchè colui che è sotto la vigilanza speciale, sta ancora scontando una pena. È una pena adunque che sospende l'esercizio delle facoltà naturali, cioè l'inviolabilità del proprio domicilio, e non è il caso di un mandato dell'autorità giudiziaria.

Torno ad invocare un'autorità che mi pare abbastanza influente; è l'autorità del Codice penale germanico.

Ma se la Commissione e il Ministero sono d'accordo per respingere anche quest'aggiunta, credo che a me sarebbe disdicevole mostrarli più severo di loro nell'esecuzione delle condanne penali, e dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Il Ministero, accetta l'aggiunta dell'onorevole Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questa aggiunta. Avverterò anzitutto non essere esatto che la facoltà di praticare perquisizioni domiciliari nelle case dei sottoposti alla vigilanza dell'autorità politica sia ammessa dal Codice germanico.

Il Codice germanico è così concepito in questa parte: « La sorveglianza della polizia produce i seguenti effetti; »

« N. 3. le visite domiciliari non soggiacciono a veruna limitazione riguardo al tempo nel quale possano esser fatte. » Quindi non è vero

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

che il Codice germanico attribuisca facoltà di praticare perquisizioni domiciliari sempre quando piaccia alle autorità di pubblica sicurezza. Ivi si dispone soltanto che le disposizioni della legge in ordine alle ore del giorno, nelle quali non si possono fare visite domiciliari, non ricevono applicazione quando si tratti di persone soggette alla mentovata pena. La casa di costoro potrà essere perquisita in qualunque ora, anche di notte; ma da questa disposizione all'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore, secondo cui le visite domiciliari si potrebbero fare non solo in ogni tempo, ma ad arbitrio dell'autorità politica e fuori dei casi previsti nel codice di procedura penale, vi ha un gran tratto.

Nessun agente della pubblica sicurezza può, neppure in Germania, praticare una visita domiciliare fosse pure ad un condannato alla sorveglianza della polizia, se non per iscoprire le tracce di un reato.

E se si ammettesse la proposta dell'onorevole Pescatore, l'autorità politica non avrebbe bisogno d'attendere che un reato sia stato commesso, ma avrebbe facoltà di perquisire il domicilio anche per vedere se si disegni di commetterlo, e talvolta potrebbe accadere che vi si procedesse anche per capriccio, e per vesare l'infelice sottoposto alla sorveglianza.

Del resto ritengo che, anche senza questa disposizione, gl'interessi della sicurezza pubblica siano abbastanza guarentiti dal codice di procedura penale. Questo dispone che non solo l'autorità giudiziaria, ma anche gli ufficiali di sicurezza pubblica hanno facoltà di perquisire le private abitazioni, senza aver bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria, quando vi sia pericolo nell'indugio, e si tratti di reato flagrante.

Se siavi impertanto il detto pericolo e la flagranza, l'autorità politica ha dalla legge il mezzo di scoprire i colpevoli e raccogliere le prove tanto nelle case dei sottoposti alla di lei vigilanza, come in quella di tutti gli altri cittadini; se reato non vi fu, la perquisizione non può mai aver luogo, in omaggio al principio sancito dallo Statuto dell'inviolabilità domiciliare.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io avrei avuto desiderio

che l'emendamento proposto non comprendesse la perquisizione, e domanderei al Regio Commissario se limitandolo alla *visita* il Governo l'accetterebbe, perchè, per quanto riguarda la perquisizione, apprezzo tutte le osservazioni esposte dal Regio Commissario, e mi sembrano molto opportune e fondate.

Ma, quanto alla *visita*, questa diviene spessissimo una necessità, perchè le disposizioni dell'autorità politica, per quanto riguarda i precettati, sieno realmente osservate. Infatti, come si può controllare se la persona vincolata ad una determinata dimora, effettivamente adempie al suo precetto, se non si può visitare la sua dimora? Per constatare che il precetto non è osservato, non vi sono che delle prove negative; bisognerebbe circondare l'abitazione di agenti di pubblica sicurezza per vedere quando uno esce, quando uno entra in casa, mentre faccio osservare che trattasi non di un cittadino interamente libero, ma bensì di un individuo che subisce una pena; e chi ha inflitto questa pena non potrà controllare se essa si esegue, e riconoscere se l'individuo sia o no in casa?

Io credo che spingendo fin qui la tutela delle persone che subiscono questa pena, noi corriamo il pericolo di lasciarla ineseguita.

Se quindi l'onorevole Pescatore volesse limitare alla *visita* anziché spingere fino alla perquisizione il diritto dell'autorità di pubblica sicurezza, e se il Governo volesse accettare l'emendamento limitato così, io credo che si renderebbe veramente un servizio alla legge, poichè facilmente la si potrebbe eseguire, controllando questa disposizione grave e importantissima.

Infatti è in questa categoria di persone sorvegliate che la polizia trova quasi sempre tutti gli elementi del delitto, e li può quindi prevenire. Ma se la polizia non può entrare in queste abitazioni che hanno già quasi un carattere carcerario, perchè c'è dentro persona che ha i suoi diritti di libertà limitati, io credo che renderemo assai difficile l'applicazione della legge.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ringrazio l'onorevole Senatore Gadda dell'appoggio che egli, competentissimo in tutto e specialmente in questa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

materia, vuole accordare alla mia proposta; io capisco la necessità di limitarla come esso propone, quindi ben volentieri mi accomodo al suo suggerimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho domandato la parola per rispondere ad un'osservazione dell'onorevole Senatore Gadda. Egli ha creduto che vi sia una differenza fra visita e perquisizione, e se non sarebbe disposto ad accordare la facoltà di perquisire, concederebbe quella di visitare. Su questo proposito io lo prego di por mente agli articoli 142 e seguenti del Codice di procedura penale. Ivi si parla indistintamente di *visite* e di *perquisizioni*, perchè in realtà l'una cosa val l'altra. L'inviolabilità domiciliare non può reputarsi guarentita, solo perchè non sia permesso agli ufficiali di pubblica sicurezza di entrare e perquisire il domicilio. Il semplice fatto di penetrarvi senza il consenso del proprietario, costituisce la violazione che lo Statuto ha proibita.

Dichiaro quindi a nome del Governo di non poter accettare l'emendamento quando pur si restringesse solo alla visita, e si vietasse di perquisire.

Si rifletta d'altronde che trattasi d'individui i quali hanno l'obbligo di recarsi alla polizia quante volte l'autorità politica lo prescrive, e quindi anche una o due volte al giorno, se così si voglia, perchè su di ciò la legge non fissa alcun limite e si riferisce al Regolamento, e si vedrà come di fronte a questa facoltà illimitata ed a siffatte cautele, non sia necessario aggiungere il diritto di penetrare nella loro casa, ove del resto abita insieme al condannato anche la di lui famiglia, la quale si troverebbe così esposta a frequenti e dolorose vessazioni, solo perchè un suo congiunto, con cui deve convivere, ebbe la sventura di delinquere. Ripeto in conseguenza di non poter accettare l'emendamento, e prego l'onorevole Senatore Gadda di non volervi insistere.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione pure insiste nella sua proposta e si associa al Governo, e lo fa per la tutela e l'inviolabilità del domicilio che vuol garantire. Ora, che si entri per fare una perquisizione o per altro

motivo, è tutt'uno. La cosa rimane identica. Non se ne cambia che il nome.

Ciò che interessa è che si osservino le formalità prescritte dalla legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ho domandato la parola per dichiarare che da parte mia non insisto, e che feci questa proposta unicamente per riguardi di opportunità.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste?

Senatore PESCATORE. Non credo di dover essere più severo, in questa materia, di quanto professa di esserlo l'onorevole signor Ministro, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 27, e lo pongo ai voti.

#### Art. 27.

« § 1. Alle pene criminali e correzionali è aggiunta, nei casi determinati dalla legge, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia dopo scontata la pena. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale della polizia deve dichiarare in qual luogo intende di stabilire la sua dimora e dare sicurtà di buona condotta all'autorità politica nei modi determinati dalla legge e dai regolamenti di pubblica sicurezza. La detta autorità gli può vietare la dimora in luoghi determinati durante la vigilanza. »

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prima che il signor Presidente metta ai voti il § 3. di quest'articolo, io proporrei una modificazione.

Parmi conveniente togliere le parole: *sottoposto alla vigilanza speciale della polizia* che si leggono nel detto paragrafo modificato dalla Commissione, siccome quelle che sono del tutto inutili, perchè ciò è già detto nel paragrafo precedente.

Propongo poi di sostituire alle parole di *pubblica sicurezza* la parola *politico*, di adottare cioè la dizione usata anteriormente nello stesso articolo.

PRESIDENTE. Leggerò il § 3, modificato per metterlo ai voti:

« § 3. Il condannato che contravviene agli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

ordini imposti dall'autorità politica, è punito con la prigione o con la detenzione da quattro mesi ad un anno, fermo stando il rimanente tempo della vigilanza stabilito dalla sentenza di condanna. Nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata. »

Chi approva questo 3 paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 4. Per gli stranieri, alla vigilanza speciale della polizia può sempre essere surrogata la espulsione dal Regno. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarli.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 27.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo al

## CAPO II.

*Della misura e graduazione delle pene e del passaggio da una pena ad un'altra.*

### Art. 28.

« Il giudice non può aumentare, nè diminuire, nè commutare alcuna pena se non nei casi e dentro i limiti determinati o permessi dalla legge. »

(Approvato.)

### Art. 29.

« Quando la legge stabilisce senza limitazione una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla in qualunque misura tra il massimo ed il minimo di essa, osservate le norme stabilite per la graduazione di ciascuna pena. »

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

### Art. 30.

« § 1. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque anni a venti e si dividono in sei gradi:

1. da cinque anni a sette;
2. da otto anni a dieci;
3. da undici anni a tredici;
4. da quattordici anni a sedici;
5. da diciassette anni a diciannove;
6. di vent'anni.

« § 2. Nei primi cinque gradi queste pene si applicano ad anni. »

Al N. 6 del § 1 di quest'articolo l'onorevole

De Filippo propone il seguente emendamento:

« Alle parole di *venti anni*, sostituire le seguenti: *da venti anni a venticinque*. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Credo che la Commissione e l'onorevole Guardasigilli avranno già conosciuto lo scopo che vorrei raggiungere col mio emendamento.

La mia proposta parte da due motivi: il primo sarebbe la necessaria conseguenza dell'articolo 29, che il Senato ha già votato, e nel quale è detto, che quando la legge stabilisce una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla tra il massimo e il minimo di essa.

Ora, nell'articolo in discussione sono stabiliti sei gradi rispetto alla pena della reclusione e della relegazione. Il sesto grado è fissato ai venti anni, senza alcuna graduazione; in guisa, che il magistrato nell'applicarlo non ha alcuna latitudine, ossia che questo grado non presenta, come negli altri, un massimo ed un minimo.

Il 2.<sup>o</sup> motivo è questo: che essendosi nel Codice stabilito l'ergastolo, una pena eterna, umanamente parlando, ho creduto che, estendendosi la pena temporanea fino a 25 anni, pena che trovavasi prescritta ancora in alcuni Codici, diminuisca alquanto la distanza che separa l'una dall'altra.

Queste erano le due ragioni le quali mi spingevano a fare questa proposta. Ma ho letto un emendamento dell'onorevole Senatore De Falco, che mi duole di non vedere qui presente, tanto più che la sua assenza è cagionata da un dolorosa circostanza di famiglia, . . . .

PRESIDENTE (*interrompendolo*). Non ne ho dato ancora conto, ma mi riservava a farlo appena ella avesse finito di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Questo emendamento, nella parte seconda, si avvicina al mio, ed io non avrei difficoltà di unirmi ad esso, laddove la Commissione non intendesse di accettare il mio; in tal modo raggiungerei almeno in parte lo scopo a cui io tendeva. E mi spiego: l'emendamento dell'onorevole Senatore De Falco sopprime il sesto numero, e stabilisce così in tutti i gradi una latitudine, ossia un massimo ed un minimo. Ed è quello che desidero, non potendo, o Signori, comprendere la ragione della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

differenza fra i primi cinque numeri ed il sesto. Nei primi cinque numeri il grado è stabilito da 5 a 7; da 8 a 10; da 11 a 13; da 14 a 16; da 17 a 19; il solo sesto grado stabilisce 20 anni senz'altro. I Giudici in questo caso, applicando il sesto grado della pena, non hanno alcuna facoltà di proporzarla alle circostanze del fatto ed ai suoi particolari.

Quindi se la Commissione crede di non poter accettare il mio emendamento, nel senso di non aumentare la pena temporanea a 25 anni, non solo non insisterei, ma gliene sarei grato, perocchè anche a me ripugnava un cosiffatto aumento, ma mi trovava nella necessità di proporlo, perchè, secondo le disposizioni stabilite nei primi cinque numeri, io non poteva altrimenti raggiungere il mio intento, che aumentando la pena da 20 a 25 anni.

Aspetto quindi le osservazioni dell'onorevole Guardasigilli e della Commissione per modificare la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura dell'emendamento De Falco.

### III.

« Per lasciare la necessaria latitudine ai giudici per la giusta applicazione della pena ai singoli casi, crederei che l'art. 30 possa essere emendato nel seguente, o in altro similgiante modo :

#### Art. 30.

» Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque a venti anni e si dividono in tre gradi.

1. Da cinque anni a dieci ;
2. Da dieci anni a quindici ;
3. Da quindici anni a venti.

» Ove, per l'ordine del Codice, fosse assolutamente necessario aver maggior numero di gradi nelle pene, l'articolo 30 potrebbe essere emendato nel seguente modo che, fra gli altri vantaggi, avrebbe quello di togliere dalla scala penale due delle pene fisse ed invariabili :

#### Art. 30.

» Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque anni a venti e si dividono in cinque gradi :

1. Da cinque anni a otto ;
2. Da otto anni a undici ;

3. Da undici anni a quattordici ;
4. Da quattordici anni a diciassette ;
5. Da diciassette anni a venti. »

L'onorevole Relatore è pregato di dire il parere della Commissione su questi emendamenti.

**Senatore BORSANI, Relatore.** La Commissione non può aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore De Filippo, in primo luogo perchè la mitezza della pena è uno dei pregi caratteristici del progetto del Codice che ora discutiamo; è pregio anzi della maggior parte dei Codici moderni, è la tendenza generale della legislazione contemporanea. Noi vediamo il Codice germanico, che non è certo uno dei Codici più ispirati da sentimenti liberali, che assegna alla pena temporanea il massimo di 15 anni: vediamo il Codice di Zurigo che sta nella stessa misura; vediamo tutti i Codici moderni che sono al disotto della massima misura della pena temporanea stabilita dal nostro progetto, o non l'oltrepassano; e lo stesso Codice nostro attualmente in vigore nel Regno, meno la Toscana, si arresta pur esso ai 20 anni di durata per la pena temporanea. Il Codice poi progettato dall'onorevole Guardasigilli ha un temperamento che rimedia agli inconvenienti che potrebbero derivare da una mitezza applicata troppo sistematicamente; voglio dire la disposizione speciale dell'articolo 41, per cui è stabilito che in certi casi la pena può essere aumentata oltre il suo massimo grado, e quindi può salire anche a 23 o 25 anni nei casi speciali in cui la gravità delle circostanze che accompagnarono il fatto richiedano un maggior rigore.

D'altra parte interessa altresì che il massimo grado della pena temporanea non lasci margine all'arbitrio del Giudice. Siccome sono i reati che hanno maggior gravità quelli che sono suscettibili del massimo grado di pena temporanea, così conviene che il Giudice non abbia una latitudine che gli permetta di spaziare tra il più ed il meno, applicando in diversa misura la pena.

Queste stesse considerazioni hanno indotta la Commissione a non aderire alla proposta De Falco, nella quale poi nota un altro inconveniente, quello cioè di non fare distacco nel passaggio da un grado all'altro, per cui tra l'uno e l'altro si trova sempre un termine co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

mune che costituisce il massimo del grado inferiore ed il minimo del superiore. Onde viene che due reati di gravità diversa, e di cui l'uno sia soggetto ad una pena superiore di un grado a quella dovuta all'altro reato, possono essere puniti con pena uguale ed in identica misura.

Per questa ragione la Commissione non aderisce a quest'emendamento.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Il Ministero si oppone anch'esso agli emendamenti degli onorevoli De Filippo e De Falco.

Alle osservazioni che vennero esposte dall'onorevole Relatore della Commissione, aggiungerò non reggere l'argomento che l'onorevole Senatore De Filippo deduce dall'articolo 29.

L'art. 29 non dispone altrimenti che il Magistrato debba sempre avere la facoltà di spaziare in ciascun grado della pena; esso prescrive che, trattandosi di pena la quale comprenda più gradi, il giudice abbia la facoltà di applicarla in qualunque misura tra il massimo ed il minimo di essa; così, se venga inflitta dal Codice senza limitazione la pena della reclusione o della relegazione, si può spaziare dai 5 ai 20 anni; l'articolo parla insomma di latitudine tra il massimo ed il minimo della pena, e non già di ciascun grado di essa; non si oppone perciò a che vi siano gradi tassativi.

Osservo poi che il Governo non ha creduto conveniente di oltrepassare quella misura che è stata generalmente adottata da tutte le legislazioni civili, come già avvertì l'onorevole Relatore della Commissione.

Ho sott'occhio un elenco delle pene inflitte dai Codici delle principali nazioni d'Europa, e veggio che uno solo fra questi, il Codice del Cantone Ticino, estende la pena della reclusione a 24 anni; in nessun altro Codice essa eccede i 20 anni; parecchi la restringono a durata minore, come il Codice di Zurigo ed il Codice germanico, che fissano il massimo a 15 anni.

Il Governo non può neppure accettare gli emendamenti dell'onorevole Senatore De Falco, perchè se si tratta del 1°, quando il Senato l'adottasse, dovrebbe rinviare senz'altro il progetto alla Commissione per essere riveduto e corretto in ogni articolo in cui si parli delle

pene della reclusione e della relegazione e dei loro gradi.

Dove il progetto dispone che si debba accrescere o diminuire la pena di due gradi, cioè di sei anni, secondo l'emendamento De Falco, l'aumento o la diminuzione sarebbero estesi ad anni 10, e verrebbe così applicata al fatto una pena assai più grave o più lieve di quella che si aveva in animo d'infliggere.

Sarebbe poi lasciata troppa latitudine ai Magistrati in contraddizione al principio costantemente seguito nella compilazione del progetto di restringere, il più che sia possibile, i confini entro cui possono spaziare nell'applicazione delle pene.

Queste difficoltà non si oppongono al secondo emendamento proposto in sott'ordine dallo stesso Senatore De Falco, secondo cui i gradi della reclusione e della relegazione sarebbero ridotti a cinque.

E lo si potrebbe forse ammettere se il modo con cui viene ivi stabilita la graduazione, non facesse nascere le questioni che sono sorte nell'applicazione del Codice vigente e che si vollero col progetto antivenire.

L'onorevole De Falco fissa i gradi come segue:

1. da cinque anni a otto;
2. da otto anni a undici;
3. da undici anni a quattordici;
4. da quattordici anni a diecisette.

Nascerà quindi il dubbio se anni otto facciano parte del 1. o del 2. grado, se anni 11 appartengano al 2. od al 3. e così di seguito; laddove, secondo il progetto, nel quale lo stesso numero d'anni non viene mai ripetuto nelle successive graduazioni, dubbio non vi può essere, e si ha inoltre il vantaggio che, ad eccezione dell'ultimo grado di 20 anni, tutti gli altri sono composti di una identica quantità d'anni, il che non si verifica nell'emendamento De Falco.

Perciò il Governo non accetta neppure questo secondo emendamento.

Senatore **DE FILIPPO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO**. Dopo il discorso del Commissario Regio, il Senato comprenderà che io non debba insistere sul mio emendamento; nè voglio discutere sul principio che informa il nostro nuovo Codice. L'onorevole Commis-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

sario Regio non ignora che vi ha molti criminalisti i quali ritengono che bisogna dare molta latitudine al magistrato nell'applicazione delle pene; e quindi le dividono in pochi gradi.

Del resto, poichè mi è sembrato dalle sue parole che il Regio Commissario avrebbe accettato la seconda parte dell'emendamento del Senatore De Falco, se non incontrasse l'inconveniente a cui egli ha giustamente accennato, allora si potrebbe, rimanendo l'articolo del progetto così come è formulato, farci un solo cangiamento, che è questo: sopprimere il 6. grado, e modificare il 5. in questo modo: da 17 a 20 an. i.

Così adoperando, la pena temporanea della reclusione e della relegazione non sarebbe aumentata ad anni 25, e si otterrebbe l'intento di armonizzare tra loro tutti i gradi, e di permettere ai giudici nell'applicare la pena una latitudine dal massimo al minimo.

Che se neppure, ridotta a questi termini, non crede la Commissione di accogliere la mia proposta, son pronto a ritirarla; poichè per verità non amo di aver troppe sconfitte.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se farò presenti le conseguenze che nasceranno dall'adozione dell'emendamento dell'onorevole De Falco, sono certo che l'onorevole Senatore De Filippo non vorrà insistere.

L'ultimo grado della reclusione, secondo la proposta De Falco, sarebbe dai 17 ai 20 anni. Quindi i 20 anni sarebbero compresi nel terzo grado. Ora, suppongasì che si tratti di un reato il quale importi 17 anni di reclusione e questa pena debba essere aumentata d'un grado; secondo la detta proposta, si dovrebbe salire all'ergastolo, laddove, secondo il progetto, si salirà a soli 20 anni; perciò quest'ultimo è assai più favorevole all'imputato.

Nè il condannato avrebbe alcun favore quando si trattasse di discendere, perchè passando ad un genere di pena inferiore, si deve sempre fermarsi al massimo dell'ultimo grado di questa pena: e quindi scendendo di un grado dall'ergastolo alla reclusione, tanto secondo l'emendamento De Falco, quanto a termini del progetto governativo non si potrebbe mai infliggere una pena minore di 20 anni.

Per queste considerazioni ed eziandio perchè l'emendamento sconvolgerebbe molte disposizioni del Codice, credo di doverlo respingere.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Filippo insiste?

Senatore DE FILIPPO. Io non insisto.

PRESIDENTE. Il suo emendamento non lo metterò ai voti, perchè ella non v'insiste, ma metterò ai voti quelli dell'onorevole De Falco:

Art. 30.

« Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque a venti anni e si dividono in tre gradi:

1. Da cinque anni a dieci;
2. Da dieci anni a quindici;
3. Da quindici anni a venti. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Altro emendamento:

Art. 30.

« Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque anni a venti e si dividono in cinque gradi:

1. Da cinque anni a otto;
2. Da otto anni a undici;
3. Da undici anni a quattordici;
4. Da quattordici anni a diciassette;
5. Da diciassette anni a venti. »

Chi accetta questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Allora rileggo l'articolo del progetto ministeriale e lo metto ai voti;

Art. 30.

« § 1. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque anni a venti e si dividono in sei gradi:

1. da cinque anni a sette;
2. da otto anni a dieci;
3. da undici anni a tredici;
4. da quattordici anni a sedici;
5. da diciassette anni a diciannove;
6. di venti anni.

» § 2. Nei primi cinque gradi queste pene si applicano ad anni. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

## Art. 31.

« § 1. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da tre giorni a cinque anni e si dividono in cinque gradi:

1. da tre giorni a tre mesi;
2. da quattro mesi ad un anno;
3. da un anno e un mese a due anni;
4. da due anni e un mese a tre anni;
5. da tre anni e un mese a cinque anni. »

« § 2. Nel primo grado queste pene si applicano a giorni; negli altri gradi a mesi. »

A questo articolo l'onorevole Pescatore propone la sospensiva sino a che non si arrivi all'art. 41 § 2., intendendo proporvi degli emendamenti. La Commissione aderisce a che si sospenda la discussione di questo art. 31 fino a che si discuta il 41?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Pescatore se nel suo emendamento è compreso anche l'articolo 32?

Senatore PESCATORE. Vi è compreso.

PRESIDENTE. Darò prima lettura dell'articolo 32, e poi del suo emendamento:

## Art. 32.

« § 1. La pena del confino si estende da due mesi a cinque anni e si divide in cinque gradi:

1. da due mesi a sei;
2. da sette mesi ad un anno;
3. da un anno e un mese a due anni;
4. da due anni e un mese a tre anni;
5. da tre anni e un mese a cinque anni.

« § 2. Nei primi due gradi questa pena si applica a mesi; negli altri gradi a trimestri. »

L'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore suona così:

## Art. 32.

- « § 1, N. 3. da un anno e tre mesi.  
4. da due anni e tre mesi.  
5. da tre anni e tre mesi.

La Commissione accetta questo emendamento?

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza d'attendere che la Commissione dichiarerà se accetta o no il suo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione desidera che l'onorevole Senatore Pescatore sviluppi il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. La pena del confino, dice il progetto, si estende da due mesi a cinque anni e si divide in cinque gradi.

Gradi: 1, 2, 3, 4, 5.

Nei primi due gradi la pena si applica a mesi e sta bene dire, primo da 2 mesi a 6 mesi, secondo da 6 mesi ad un anno.

Ma nei gradi seguenti questa pena non è più applicata a mesi, dice il progetto, ma bensì a trimestri.

Dunque nei tre gradi seguenti bisogna dire così:

Terzo grado: da un anno e tre mesi (e non un mese, come con evidente errore continua a dire il progetto).

Quarto grado: da due anni e tre mesi.

Quinto, da tre anni e tre mesi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione fa adesione alla proposta dell'onorevole Pescatore.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Il Ministero aderisce esso pure alla proposta dell'onorevole Pescatore, perchè crede più congrua la divisione e più coerente a quanto è disposto nel § 2 dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 32, secondo l'emendamento Pescatore.

## Art. 32.

« § 1. La pena del confino si estende da due mesi a cinque anni e si divide in cinque gradi:

1. da due mesi a sei;
2. da sette mesi ad un anno;
3. da un anno e tre mesi a due anni;
4. da due anni e tre mesi a tre anni;
5. da tre anni e tre mesi a cinque anni; »

Chi approva il § 1. del presente articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Nei primi due gradi questa pena si applica a mesi; negli altri gradi a trimestri. »

Chi approva questo § 2, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

## Art. 33.

« § 1. La sospensione dai pubblici uffici si

estende da sei mesi a dieci anni e si divide in cinque gradi:

1. da sei mesi ad un anno;
2. da un anno e sei mesi a tre anni;
3. da quattro anni a cinque;
4. da sei anni a sette;
5. da otto anni a dieci.

« § 2. Nei primi due gradi questa pena si applica a semestri; negli altri gradi ad anni. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 34.

« § 1. La sospensione dall'esercizio di un'arte, professione ed ufficio si estendo da quindici giorni a sei mesi e si divide in quattro gradi:

1. da quindici giorni a un mese;
2. da due mesi a tre;
3. da quattro mesi a cinque;
4. di sei mesi.

« § 2. Nel primo grado questa pena si applica a giorni; negli altri gradi a mesi. »

Chi approva l'art. 34, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 35.

« § 1. La multa si divide in sette gradi:

1. da lire 200 a 500,
2. da lire 510 a 1000;
3. da lire 1100 a 2000;
4. da lire 2100 a 4000;
5. da lire 4500 a 6000;
6. da lire 6500 a 8000;
7. da lire 8500 a 10000.

« § 2. Nel primo e secondo grado la multa si applica di dieci in dieci lire; nel terzo e quarto di cento in cento; negli altri gradi di cinquecento in cinquecento. »

A quest'articolo ha proposto un emendamento l'onorevole Pescatore, subordinato però all'altro emendamento dallo stesso onorevole Pescatore proposto all'art. 23.

Siccome quell'emendamento è stato rigettato, non può più sussistere nemmeno l'attuale.

Vi è poi un altro emendamento dell'onorevole Miraglia, così concepito:

#### Art. 35.

« § 1. La multa si divide in sette gradi:

1. da lire 51 a 200
2. » 210 a 400

- |            |              |
|------------|--------------|
| 3. da lire | 410 a 800    |
| 4. »       | 900 a 1600   |
| 5. »       | 1800 a 2400  |
| 6. »       | 2600 a 3200  |
| 7. »       | 3500 a 4000. |

« § 2. Nel primo e secondo grado la multa si applica di dieci in dieci lire; nel terzo e quarto di cento in cento; negli altri gradi di cinquecento in cinquecento. »

PRESIDENTE. Accetta la Commissione quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento del Senatore Miraglia. A questo proposito dirò che, se il giusto mezzo fra due estremi opposti rappresenta la verità, noi dobbiamo riconoscere l'esattezza dell'articolo del progetto ministeriale, il quale tiene appunto il mezzo tra la proposta dell'onorevole Pescatore, tendente ad estendere forse troppo le multe, e quella dell'onor. Miraglia che le restringe soverchiamente e fuor di proporzione, con l'alterazione che ha subito il valor monetario in questi tempi. Oltrechè la questione non più è proponibile, dopo la votazione dell'art. 23.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avverto il Senato che colla votazione dell'art. 23 la questione è già stata pregiudicata. Difatti l'art. 23 è così concepito:

#### Art. 23.

« § 1. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma maggiore di lire duecentocinquanta e non eccedente le diecimila. »

Ora, votando la proposta dell'onor. Miraglia converrebbe porsi in contraddizione col detto articolo il quale stabilisce il massimo della multa in L. 10,000 laddove l'emendamento la riduce a L. 4,000, ed il minimo in L. 201, mentre l'onor. Miraglia lo vorrebbe ridotto a sole L. 51.

Per questa ragione parmi che l'emendamento di cui si tratta non debba neppure essere posto ai voti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io credeva che fosse stata votata solamente la reiezione dell'emendamento dell'onorevole Pescatore; ma es-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

sendo stato votato l'articolo, resta esaurita la questione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 35 del progetto del Ministero.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 36.

« § 1. L'arresto si estende da un giorno a sei mesi e si divide in cinque gradi :

1. da un giorno a sette;
2. da otto giorni a quindici;
3. da sedici giorni ad un mese;
4. da un mese e un giorno a tre mesi;
5. da tre mesi e un giorno a sei mesi.

» § 2. Nei primi quattro gradi l'arresto si applica a giorni; nel quinto a mesi. »

Su quest'articolo il Senatore Pescatore propone due emendamenti:

Il primo riguarda il paragrafo primo, e dice: *L'arresto si estende da un giorno a tre mesi e si divide in quattro gradi*, ed il secondo riguarda il N. 5 e direbbe: *Da quattro mesi a sei*, ma essendo questa questione riservata all'articolo 41, sarà il caso di discutere questo articolo ed anche gli emendamenti Pescatore quando verrà a parlarsi dell'articolo 41 medesimo.

Art. 37.

« § 1. L'ammenda si divide in tre gradi :

1. da lire 5 a 50;
2. da lire 51 a 100;
3. da lire 101 a 200.

» § 2. Nel primo grado l'ammenda si applica di cinque in cinque lire; negli altri gradi di dieci in dieci. »

Su quest'articolo vi sono due emendamenti uno del Senatore Pescatore così concepito :

Art. 37.

« § 1, N. 2. da lire 60 a 100.  
3. da lire 110 a 200.

» Con riserva di emendarlo anche in corrispondenza a quell'altra proposta mia sull'articolo 23 se fosse adottata. Ciò che parmi vien difficile col metodo preindicato. »

E l'altro del Senatore Miraglia, nei seguenti termini :

Art. 37.

« § 1. L'ammenda si divide in tre gradi :

1. da lire 3 a 12
2. » 13 a 25
3. » 26 a 50

» § 2. Nel primo grado l'ammenda si applica di tre in tre lire; nel secondo grado di cinque in cinque, e nel terzo grado di dieci in dieci. »

Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Le ragioni per le quali mi opponeva all'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia proposto sull'art. 35, sono applicabili ed a molta maggior ragione all'articolo 37, di cui ora ci occupiamo.

La nuova scala ideata dall'onorevole Senatore Miraglia non si accomoda punto alla grande estensione che l'attuale progetto di Codice penale ha dato alla materia contravvenzionale. Adesso vi sono contravvenzioni anche sullo spaccio dei veleni; contravvenzioni che hanno una grande importanza, e per le quali un'ammenda di L. 50 sarebbe una pena direi quasi derisoria.

D'altronde la minima estensione a cui l'onorevole Miraglia riduce l'ammenda, metterebbe una grande sproporzione nel sistema delle pene di polizia, poichè, mentre gli arresti salgono a 6 mesi si vorrebbe trattenere la multa a sole L. 50.

Del resto, onde persuadersi che questa riduzione dell'ammenda a sole 50 lire non è proporzionata allo stato della nostra legislazione in materia di contravvenzioni, basta esaminare alcuni articoli del Codice, e mi limiterò ad indicare per un esempio l'art. 487 che porta l'ammenda fino a L. 200 quando si tratta di coloro che nell'occasione di tumulti, resistenze, fatti, incendi, naufragi, inondazioni, rovine od altre calamità, o quando taluno è colto in reato flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione decreti dell'autorità od atti giudiziari, rifiuta, senza giusta causa, di prestare l'aiuto o il servizio o di dare le informazioni ed indicazioni che gli sono state richieste da un pubblico ufficiale. Anche l'art. 510...

Senatore EULA, *Commissario Regio (interrompendo)*. Alle osservazioni dell'onorevole Relatore della Commissione aggiungerò che la questione venne già pregiudicata colla votazione seguita sull'articolo 25, il quale dispone che la pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di lire 5 e non maggiore di lire 200.

L'onorevole Senatore Miraglia vuole ridurre a lire 51 il massimo ed il minimo a lire 3; es-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

sando perciò il suo emendamento contrario ad un articolo già approvato non può più essere votato.

Poichè ho la parola, aggiungerò che il Ministero non ha difficoltà di aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore. Egli propone che nella graduazione al N. 2 invece di L. 51 a 100 si dica da L. 60 a 100, ed al N. 3 invece di L. 101 a 200 si dica da L. 110 a 200. Questa modificazione non può non accogliersi perchè coerente alla disposizione contenuta nel § 2, secondo cui l'ammenda si applica nel primo grado di 5 in 5 lire e negli altri gradi di 10 in 10 lire.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento Pescatore, di cui ho già dato lettura.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

« § 2. Nel primo grado l'ammenda si applica di cinque in cinque lire; negli altri gradi di dieci in dieci. »

(Approvato.)

Chi approva l'articolo 37 nel suo complesso, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 38.

« La vigilanza speciale della polizia si estende da uno a dieci anni e si applica ad anni. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 39.

« Quando la legge dispone che la pena debba essere aumentata o diminuita per un numero determinato di gradi, il giudice deve applicarla entro i limiti dell'ultimo grado a cui si estende l'aumento o la diminuzione, partendo rispettivamente dal massimo o dal minimo di quel grado in cui l'avrebbe applicata senza l'aumento o la diminuzione. »

(Approvato.)

#### Art. 40.

« Concorrendo circostanze di aumento e di diminuzione della pena, se il numero dei gradi di aumento è eguale a quello dei gradi di diminuzione, si applica la pena ordinaria del reato: e se il loro numero è diverso, si ap-

plicano i soli gradi di aumento o di diminuzione che ne costituiscono la differenza. »

(Approvato.)

#### Art. 41.

« § 1. Nei casi in cui la legge prescrive che la pena sia aumentata o diminuita di uno o più gradi, e l'aumento o la diminuzione non possa effettuarsi in tutto od in parte nella stessa specie di pena, si passa, dopo esauriti i gradi di questa, alla pena immediatamente superiore od inferiore.

» § 2. Non si può mai passare dalle pene di polizia alle pene correzionali o eriminali, nè da queste alle pene di polizia.

» § 3. La legge determina i casi nei quali una pena temporanea può essere aumentata oltre il suo massimo. »

A questo articolo è riservata la discussione proposta dall'onorevole Senatore Pescatore agli articoli 31 e 36 che furono sospesi.

La parola è all'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. A me pare che una lieve correzione che il Ministero volesse adottare in ordine all'economia dell'arresto qual pena di polizia, e della detenzione, qual pena correzionale, renderebbe il suo Codice assai più conforme alle regole fondamentali della legislazione penale.

Io propongo che l'arresto come pena di polizia non si estenda che a tre mesi, e che la detenzione cominci da tre mesi e un giorno 5 anni, e propongo perciò che quelle disposizioni del progetto in cui si dice che non si può mai passare dalla pena di polizia alla pena correzionale, vale a dire, dall'arresto alla detenzione, sia soppresso.

Prima di tutto, in linea di fatto io debbo rilevare che quantunque il progetto teoricamente dichiara che l'arresto qual pena di polizia si estende sino a 6 mesi, nella pratica però vale a dire nello sviluppo della seconda parte del suo progetto che si compone di 100 articoli, non applica mai la pena dell'arresto se non sino a tre mesi. Di modo che la maggior estensione da tre a sei è una mera teoria; dissi mai, e più esattamente parlando avrei dovuto dire quasi mai; imperocchè colpito dapprima da questa osservazione, perchè son pescatore chiamato, mi misi a pescare, e ripescare, se mai potessi rinvenire alcuni casi di effettiva

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

applicazione dell'arresto oltre tre mesi. E infatti ne ho trovato qualcuno di cui, occorrendo, io sarei pronto a rendere speciale conto al Senato.

Questo lo dissi perchè si sappia che il mio emendamento non sconvolge niente affatto il progetto; lo renderebbe più regolare per le ragioni che dirò tra poco, ma non lo sconvolgerebbe punto, perchè in quei pochi casi, sia aggiungendo all'arresto per 3 mesi anche l'ammonizione, sia dichiarando che dalla pena di polizia si può passare alla detenzione, tutto sarebbe finito.

La detenzione, o Signori, per la sua qualità morale, corrisponde all'arresto; entrambe queste pene non offendono troppo l'onorabilità: sono pene della stessa categoria politica. Adunque ove non si credano bastanti tre mesi di arresto nelle carceri mandamentali, s'infliggano tre mesi di detenzione nelle case di detenzione: ma che quindici giorni di detenzione siano pena più grave di sei mesi di arresto (come suppone il progetto) è uno sconcio manifestissimo. Ma io dissi che qui sono interessate le regole fondamentali della legislazione penale. E in qual modo? La gravità maggiore o minore della pena, Signori, si misura sempre da tre elementi: la durata, la qualità morale o politica della pena, e il maggiore o minor rigore di trattamento verso il detenuto.

Ora, tutti i criminalisti insegnano che non bisogna far agire questi elementi al rovescio, di modo che l'uno contraddica l'altro.

Mi spiego: lasciamo da banda la qualità morale, che è la stessa nell'arresto, e nella detenzione; e consideriamo solo gli altri due elementi, durata e trattamento. Vi è una pena; l'arresto, in cui si usa minor rigore di trattamento.

Ebbene, essa dev'essere di minor durata. Vi un'altra pena, in cui si usa maggior rigore di trattamento, la detenzione.

Ebbene essa dovrà essere anche di maggior durata. È evidente, che se introducete un rigore maggiore da una parte ed una durata minore dall'altra voi disfate con una mano ciò che avete fatto coll'altra. Di questo canone di legislazione penale, non credo si possa dubitare; ed è precisamente questo canone che sarebbe violato nel progetto. Avete una pena di polizia più mite nel senso che saranno più benevolmente

trattati i detenuti nelle case d'arresto; ma intanto più duri sono i sei mesi; ma io, o Signori, preferirei di gran lunga una detenzione di 15 brevi giorni, ancora che trattato un po' meno benevolmente, ma che non offende la mia onorabilità più di quanto faccia l'arresto, ad un arresto di sei lunghissimi mesi.

Questa norma, o Signori, è osservata in altre parti del Codice. Giacchè la prigionia e la detenzione vanno sino a cinque anni, da cinque anni in su comincia una pena più grave sotto l'uno e l'altro aspetto, dura di più e si aggiunge un maggior rigore nel trattamento.

Ora, vediamo se non si può regolarizzare anche in questo solo punto il Codice di cui trattiamo; io credo di sì. Ma qui mi tocca entrare in un'altra questione. Che cosa è la contravvenzione? C'è un po' di zelo eccessivo in questa parte, lo so, fra gli scienziati moderni; si vuol mettere un muro di bronzo tra i delitti e le contravvenzioni; una cosa non ha da fare coll'altra, una contravvenzione non può essere non debbe mai poter chiamarsi delitto. Espressione di questo concetto sarebbe la disposizione che ho accennato, colla quale il progetto stabilisce che non si possa mai passare dalle pene di polizia a pene correzionali, e perchè? Perchè contravvenzioni e delitti sono cose essenzialmente diverse, anzi contrarie; una contravvenzione non può mai essere delitto.

Signori, io farò innanzi tutto buon mercato dei nomi. Se volete riservare il nome assoluto di delitto ai fatti intrinsecamente immorali, e attribuire il nome di delitti contravvenzionali al fatto di coloro, d'indole poco onesta, che, nulla curando le discipline sociali per la tutela pubblica, non dubitano di contravvenirci compromettendo anche gravemente la sicurezza e la vita dei cittadini, io non mi opporrò; ma che tali fatti non debbano mai punirsi, altrimenti che con pene di polizia, è un concetto per sé erroneo, e che io combatto.

Delitto, come s'intende generalmente, è quel fatto con cui il colpevole offende il diritto naturale di un individuo o della società e produce precisamente quell'effetto lesivo del diritto altrui, quel male morale che ha voluto produrre. Vi ha il fatto della produzione di un male contro il diritto naturale dell'uomo o della società, e vi ebbe inoltre l'intenzione di produrre quel male; questa è la verità; ma non vi sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

fatti che, pur mancando di questi elementi, debbano come delitti essere puniti? Ecco la ricerca che mi propongo di fare in poche parole.

La società ha molti doveri e fra gli altri ha quello di prescrivere tutte quelle disposizioni che la prudenza e l'esperienza consigliano, onde difendere se stessa dai pericoli più o meno gravi che la minacciano tutto giorno, di svariatissimo genere. Essa ha il dovere di prescrivere certi atti, che la legge morale non prescrive, e di vietare certi atti che la legge morale non vieta. Ma quando queste prescrizioni sono date, è vero o no che il cittadino ha il dovere di obbedire? È vero o no che, se non obbedisce, contravviene al suo dovere morale? Certamente negare obbedienza a quelle prescrizioni che la società ha date e doveva dare per l'interesse pubblico, è una violazione del dovere che incombe a tutti i cittadini; e quando questo dovere si viola volontariamente, c'è o non c'è dolo? Rispondo alla questione: non c'è dolo, in quanto che costui non ha voluto produrre il male, o forse non l'ha nemmeno prodotto, perchè forse la sua contravvenzione non ebbe quell'effetto che il legislatore temeva.

In questo senso dunque non vi è dolo; non ha voluto produrre un male, e forse non l'ha nemmeno prodotto.

Ma se per dolo intendiamo, come dobbiamo intendere, la volontaria violazione dei nostri doveri, quando la legge ha veduto una tal gravità nella violazione di certi doveri da doverla punire, io dico che c'è dolo: è un dolo di diversa natura, ma c'è dolo, c'è l'intenzione deliberata di violare una legge; non vi è l'intenzione di uccidere un uomo, di rubare la proprietà altrui, no; ma vi è un'altra intenzione cattiva, perversa, in contravvenzione alla legge e al dovere morale di ogni cittadino di obbedirvi.

Eppure gli scienziati a cui ho accennato si ostinano a dire che le contravvenzioni non sono delitti: ma non vi è alcun Codice che risponda a questo concetto, e nemmeno il presente progetto, perchè punisce come delitti, non già molte contravvenzioni (perchè fu tratto forse dalla teoria moderna in errore), ma pure ne punisce alcune correzionalmente.

Per esempio, quel guardiano che lascia evadere un detenuto non osservando le prescrizioni dei regolamenti, che cosa ha commesso?

Un delitto? Un delitto nel senso comune, usato dagli scienziati moderni, no; non ha voluto produrre nessun male, è colpevole di negligenza; eppure lo si punisce con pena correzionale.

Quando succede un omicidio involontario per inosservanza delle cautele prescritte dalla legge nell'esercizio di una professione; insomma per qualsivoglia negligenza, vi è una contravvenzione, ma non vi è dolo, perchè colui non ha voluto uccidere. Ci è un danno, sì; ma il danno per chi non lo volle produrre non è che un avvenimento accidentale: la colpa del contravventore in questa contravvenzione è quella generale a tutte le contravvenzioni: non aver posto quell'attenzione che doveva porre.

E così pure, quando si appicca il fuoco ad una casa, quando si danneggia altrimenti la altrui proprietà per negligenza soltanto, anche il presente progetto di legge punisce questa inerzia dell'attività umana, questa negligenza, questa violazione del dovere, di un dovere sociale che prescrive di usare una maggiore attenzione, e lo punisce con pene correzionali. Ma si dirà ancora: nei casi che voi adducete, il male ad ogni modo è successo. Non sempre così: vi può essere contravvenzione o delitto senza che sia successo alcun male. Consultate il capitolo del presente progetto relativo alle armi, e trovate atti di violazione dei doveri del cittadino in contravvenzione alle leggi, atti per sè innocenti di chi porta armi senza il debito permesso, di chi ritiene in casa armi vietate. E questi meri fatti, senza che abbiano prodotto alcun male, sono ancora puniti, correzionalmente, colla detenzione. La verità, Signori, qual è? La verità è che tutto dipende dalla gravità, dalla imminenza e dall'evidenza del pericolo che la società ha voluto antivenire; tutto dipende da questo; se il pericolo che la società ha voluto antivenire è evidente, se è imminente, io dico che quel cittadino, il quale, ad onta di questo pericolo, non ha ribrezzo d'astenersi da quell'azione vietata dalla legge, è un uomo poco meno che perverso, ed il legislatore, in certi casi, secondo la maggior e minor gravità, ha diritto di punirlo con pene correzionali.

Supponiamo: inferisce un morbo pestilenziale in un paese vicino; il legislatore prende

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

le sue precauzioni e prescrive o divieta certi atti da cui può derivare un grave pericolo, il pericolo d'introdurre nel paese nostro il morbo contagioso, e fa divieto del commercio di cenci provenienti dal paese infestato dalla peste.

Ora, se un merciaiuolo, poco meno che scelerato, per fine di lucro fa ricerca di cenci nel paese infetto, e li introduce nel nostro paese, e poniamo pure che l'invasione del contagio non sia avvenuta, avrebbe costui commessa una semplice contravvenzione di polizia, dovrebbe perciò essere punito con sole pene di polizia? Parmi che no;  $\forall$  sono delle contravvenzioni-delitti, o delitti contravvenzionali, che, sebbene non diretti a produrre un male presente deliberato, costituiscono però mancanze così gravi ai doveri sociali, indicano una volontà sì poco onesta, e creano tale un pericolo che, anche non avvenuto il male, meritano di essere puniti correzionalmente.

La dottrina contraria è una dottrina corruttrice: è lo stesso che dire al cittadino: « non hai ucciso? non hai rubato? sei un galantuomo • basta. » La violazione di qualunque disciplina sociale, per quanto grande sia il pericolo pubblico che ne deriva, è un affare da nulla.

Tutto, ripeto, dipende dalla gravità, dall'evidenza del pericolo. Ora, ciò posto, tra le contravvenzioni-delitti e le contravvenzioni più lievi di polizia, o Signori, evidentemente c'è una gradazione; sicchè una può, nelle circostanze del caso concreto, degenerare nell'altra.

Come è chiaro, può accadere una contravvenzione abbastanza grave, per cui, a considerarla in astratto, nella sua generalità ordinaria, si debbo applicare una pena correzionale. Forse però si potrà prevedere il caso che la contravvenzione possa essere commessa in circostanze speciali abbastanza sousabili, da legittimare il passaggio a pene di polizia. Ma, se nell'estimazione del caso particolare, il giudice segue l'indicazione legislativa e si convince che questa contravvenzione, quantunque in astratto potesse considerarsi abbastanza grave da poter essere annoverata nella categoria dei delitti, nelle circostanze del caso può equipararsi alle contravvenzioni di polizia, perchè allora impedire al giudice di discendere a pene di polizia?

Viceversa, può accadere che per un'altra contravvenzione, considerata così in astratto, al

legislatore parrà che basti punirla con pene di polizia, mentre però le circostanze particolari verificabili possano aggravare il fatto, per modo che dalle pene di polizia il giudice debba passare ad una pena correzionale, dall'arresto alla detenzione. Allora perchè questo passaggio ad una pena correzionale potrà essere al giudice contraddetto?

Quel muro di bronzo che si vuole innalzato tra l'una e l'altra categoria di reati non esiste affatto che nell'immaginazione dei moderni scienziati. Nè per questo io punto insisterei per applicare il nome disonesto di delitti, sebbene in certi casi il fatto contravvenzionale sia di natura da manifestare un'indole disonesta, l'aperto disprezzo dei doveri sociali, la noncuranza assoluta dei pericoli altrui, provenienti da fatto proprio. Transigerei ben volentieri sulla denominazione. Nè io vorrò giammai mandare il contravventore in compagnia dei borsauioli o dei ladri, no; dall'arresto non si passi mai che alla detenzione, non mai alla prigionia; l'arresto e la detenzione, che scontano anche i direttori di giornali per non gravi reati di stampa, rispettano, l'uno e l'altra, l'onorabilità del condannato.

Ma quel manifestissimo sconcio, quell'aperta menzogna alla verità della cosa, per cui il progetto si conduce a dichiarare ufficialmente che quindici brevi giorni di detenzione sono una pena più grave che sei lunghissimi mesi di arresto, confesso che io lo vorrei far scomparire come una macchia dal presente progetto. No, Signori, la detenzione per quindici giorni, eguale, nella sua qualità politica, a quella dell'arresto, eguale, a un dipresso, quanto al trattamento, non essendovi obbligo di lavoro nè quà, nè là, è di gran lunga dodici volte più lieve che l'arresto per mesi sei; e sarebbe anche più leggiera di ventiquattro volte, considerando una detenzione di sei giorni, che il progetto si ostina a dichiarare pena più grave che l'arresto di mesi sei!!! Perchè quella è pena correzionale, e questa di semplice polizia!!!

Dichiaro, che, volendo correggere il sistema evidentemente vizioso del progetto, basterebbe passare in rassegna i sette casi della parte seconda, in cui si lascia facoltà al giudice, secondo le circostanze, di eccedere nell'arresto la durata di tre mesi, e stabilire, che per certi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

casi, fermandosi alla durata insuperabile di mesi tre, si possa aggiungere l'ammenda come supplemento di pena, in certi altri passare dall'arresto di tre mesi alla detenzione da tre a quattro mesi, salvo l'applicazione anche della prigionia a mendicanti e vagabondi ostinati, ladri e malfattori occulti, indegni di qualunque morale riguardo.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Pescatore mi pare che abbia nell'esordio del suo discorso giustificato il progetto ministeriale, ed in effetto egli vi dice: riducete la pena dell'arresto a soli tre mesi, portate la pena della prigionia e della detenzione al *minimum* di tre mesi, e salite più alto. Però egli aggiunge: e quando vi occorra di diminuire la pena della detenzione e della prigionia al di sotto di tre mesi, o di spingere la pena degli arresti al di sopra di tre mesi, allora fate passaggio dalle pene correzionali alle pene di polizia. Ma l'onorevole Senatore Pescatore, con questo mostra di sentire il bisogno di una pena più grave di quella che è stabilita per gli arresti, più mite di quella che è stabilita per i delitti; ed allora perchè sopprimere la pena naturale all'indole del reato per cercarne a prestito una che non ha niente che fare con questo reato? Perchè punire le contravvenzioni con pene correzionali, perchè punire il delitto con pene di polizia, e non lasciare a ciascun reato la pena sua propria, corrispondente, omogenea all'indole sua?

Mi pare che quest'argomento basti per far crollare tutto l'edificio dell'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

L'onorevole Pescatore verrebbe poi in pratica a cadere in quest'inconveniente. Un disgraziato il quale avesse dimenticato per caso sul davanzale della finestra un vaso di fiori, andrebbe confuso in carcere coi malfattori: un ladro, un tagliaborse cui il giudice avesse giudicato dovuta una mitigazione di pena, verrebbe a dormire nella casa d'arresto a canto di un giovinetto colpevole di aver fatto correre troppo velocemente il suo calesse nella pubblica passeggiata.

Se non che l'onorevole Pescatore crede giustificato il suo emendamento sul riflesso che l'arresto oltre i tre mesi è quasi ozioso nel

Codice. E a questo proposito ha detto: badate che voi avete stabilito una pena che non è applicata, perchè ne ho trascorsi tutti gli articoli, e non ho trovato il caso di applicazione per le pene degli arresti oltre tre mesi che in cinque o sei casi.

Io non ho a questo riguardo che a rimandare l'onorevole Senatore Pescatore all'articolo 563 dove ci sono dodici casi di contravvenzioni, delle quali, l'articolo 564 dice:

« Le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente sono punite con l'ammenda e con l'arresto. »

Senza nessuna limitazione. Ecco dunque che l'oziosità della pena supposta dall'onorevole Senatore Pescatore, non esiste e che per contro la pena si trova applicata in un articolo solo, ad un numero grande di reati.

Io non seguirò l'onorevole Senatore Pescatore nelle sue digressioni dottrinali, vi risponderò solamente coi due esempi che egli ha addotti a sostegno della sua tesi.

Egli pretende di dimostrare che il Codice attuale punisce molte contravvenzioni con le pene correzionali e le classifica anzi fra i reati. Citò ad esempio il guardiano che lascia fuggire il detenuto per negligenza: citò colui che uccide per inavvertenza, e disse che questi sono colpevoli di contravvenzione. E perchè? Perchè non vi è dolo; ma l'onorevole Pescatore ha dimenticato i reati colposi; quello che distingue la contravvenzione dal delitto non è solamente il dolo, ma è anche il danno. La contravvenzione è sempre ed esclusivamente un pericolo, ciò che esclude il danno, e per contro il danno è sostanziale sempre al crimine ed al delitto. Se voi mi supponete un omicidio, sia pure involontario, il danno c'è; se voi supponete la fuga di un detenuto perchè fu lasciata aperta la porta del carcere, il danno ci è ancora una volta.

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). E il porto d'arme?

PRESIDENTE. La prego di non interrompere.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il porto d'arme è la sola eccezione all'esatta osservanza della linea di separazione del reato dalla contravvenzione o trasgressione. E lo ha avvertito l'onorevole Guardasigilli nella sua relazione, esponendone la ragione, cioè la gravità del pericolo; è questa la sola eccezione che si è introdotta



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

nel Codice; del resto la distinzione fra il reato propriamente detto e la contravvenzione è stata sempre mantenuta; io quindi non so vedere il perchè si dovrebbe ora fare un'innovazione che giova a nulla, fuor solo che a creare l'imbarazzo d'una complicazione di espedienti.

Ripeto che l'onorevole Pescatore ritiene che per i delitti si deve ricorrere a pene minori di quelle che si vogliono per esso stabilire e che per le contravvenzioni sarà mestieri salire a pene maggiori di quelle da lui riservate alle contravvenzioni.

Dunque, se ci è questo bisogno, lasciamo le cose come sono, tanto più che questa innovazione perturberebbe i principii fondamentali del sistema nostro e porterebbe la confusione non solo nell'euritmia delle pene, ma anche nel concetto dei reati, poichè non vi sarebbe più distinzione tra il delitto e la contravvenzione.

Questo sistema che ha attuato il Guardasigilli nel suo progetto, è uno de' più notabili progressi della dottrina e della legislazione; e voi, onorevoli Colleghi, non vorrete respingerlo col vostro voto.

Io credo di avere abbastanza risposto alle osservazioni dell'onorevole Senatore Pescatore, e confido che il Senato approverà integralmente il progetto ministeriale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io non posso che aderire a ciò che egregiamente ha detto l'onorevole Relatore. L'emendamento dell'onorevole Pescatore è in arto diretto contro i principii adottati nella compilazione del Codice, secondo cui i delitti sono essenzialmente e costantemente distinti sotto ogni rapporto dalle contravvenzioni, nel che si è seguito l'esempio del Codice toscano, che fu lodato principalmente per questa separazione dell'uno dall'altro genere di reati, e venne dai dotti segnato come un esempio da imitarsi nelle altre legislazioni.

Gli atti che sono intrinsecamente contrarii ai principii di giustizia, quegli atti per i quali non sarebbe neppure necessaria una legge che li vieti, perchè già condannati dalla morale, e non occorre che indicare le pene onde vanno

colpiti, sono, secondo la maggiore o minore loro gravità, crimini o delitti.

È invece contravvenzione l'atto che intrinsecamente nulla ha di colpevole, e non è reato, se non perchè avvi una legge positiva che lo proibisce.

L'ozio, per esempio, intrinsecamente non è un reato, perchè chi non lavora commetterà, se si vuole, un peccato, ma non offende alcun principio di giustizia.

Colui che gioca anche ad un giuoco d'azzardo, non commette un'azione contraria alla morale, e non sarebbe colpevole se la legge non l'avesse proibito. E così dicasi in genere di tutte le contravvenzioni, le quali sono punite, non perchè l'intrinseca loro natura sia immorale, ma perchè importa impedire che vengano commesse per prevenire gravi mali, per provvedere alla tutela della sicurezza od al maggior vantaggio della società.

È ciò è tanto vero che, trattandosi di contravvenzioni, si ritenne sempre il principio che ora è espressamente stabilito nell'art. 479 del progetto, che cioè non si richiede la prova di avere il colpevole avuto l'animo di violare la legge. La contravvenzione consiste nel fatto materiale, il quale è reato unicamente perchè la legge lo ha proibito, non perchè offenda, o l'agente avesse in animo d'offendere le norme eterne della giustizia e della morale.

L'onor. Senatore Pescatore, come ha già avvertito il Relatore della Commissione, si è preoccupato unicamente della durata della pena e non ha tenuto alcun conto della di lei natura ed intensità.

Egli ha detto: vi sarà una contravvenzione per la quale si debbono infliggere 4 mesi di arresto; ebbene infliggiamogli 4 mesi di carcere e così si provvederà alla punizione del colpevole senza che occorra di far salire l'arresto oltre il *minimum* della superiore pena correzionale; ma egli non ha avvertito che, ciò facendosi, si aggrava assai più la pena.

A pari durata il cittadino preferisce a ragione l'arresto al carcere, perchè quello affligge, questo affligge e disonora ad un tempo. Un giorno di bagno, un mese di reclusione sono pene enormemente più severe che sei mesi di arresto.

L'onorevole Pescatore impertanto col suo emendamento peggiora di molto la condizione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

dei contravventori, perchè non si limita ad accrescere la durata della pena, ma, variandone la natura, ne aumenta l'intensità e ne rende più dolorose le conseguenze; laddove secondo il progetto del Governo accadrà bensì che l'autore di simili reati abbia a rimanere privo della libertà anche per un tempo eguale a quello fissato in ordine alle pene correzionali della detenzione o della prigionia, ma non avrà a subire l'onta di essere, per un fatto che intrinsecamente nulla ha d'immorale, tradotto nelle case dove si scontano i delitti, e frammisto a chi ha versato il sangue od attentato alla proprietà altrui.

Prego in conseguenza il Senato di non accettare l'emendamento dell'on. Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Procediamo dunque ai voti sugli art. 31 e 36, sospesi, e sul 41. L'art. 31 secondo la proposta del ministero è così concepito:

#### Art. 31.

« § 1. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da tre giorni a cinque anni e si dividono in cinque gradi:

1. da tre giorni a tre mesi;
2. da quattro mesi ad un anno;
3. da un anno e un mese a due anni;
4. da due anni e un mese a tre anni;
5. da tre anni e un mese a cinque anni.

» § 2. Nel primo grado queste pene si applicano a giorni; negli altri gradi a mesi. »

L'onorevole Pescatore a questo articolo propone il seguente emendamento:

« Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da tre mesi a cinque anni e si dividono in cinque gradi;

1. da tre mesi a sei;
2. da sette mesi ad un anno;
3. ecc. (come nel progetto).

» Queste pene si applicano a mesi. »

Chi ammette questo emendamento, abbia la bontà di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 31 testè letto.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Era pure sospeso l'art. 36.

Lo rileggo per metterlo ai voti.

#### Art. 36.

« § 1. L'arresto si estende da un giorno a sei mesi e si divide in cinque gradi:

1. da un giorno a sette;
2. da otto giorni a quindici;
3. da sedici giorni ad un mese;
4. da un mese e un giorno a tre mesi;
5. da tre mesi e un giorno a sei mesi.

» § 2. Nei primi quattro gradi l'arresto si applica a giorni; nel quinto a mesi. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Ora rileggo l'art. 41 e lo metto ai voti.

#### Art. 41.

« § 1. Nei casi in cui la legge prescrive che la pena sia aumentata o diminuita di uno o più gradi, e l'aumento o la diminuzione non possa effettuarsi in tutto od in parte nella stessa specie di pena, si passa, dopo esauriti i gradi di questa, alla pena immediatamente superiore od inferiore.

» § 2. Non si può mai passare dalle pene di polizia alle pene correzionali o criminali, nè da queste alle pene di polizia.

» § 3. La legge determina i casi nei quali una pena temporanea può essere aumentata oltre il suo massimo. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 42.

« § 1. Il passaggio da una pena superiore ad una inferiore ha luogo come segue:

1. dalla morte all'ergastolo;
2. dall'ergastolo alla reclusione;
3. dalla reclusione alla prigionia;
4. dalla relegazione alla detenzione;
5. dal confino al secondo grado della multa;

6. Dalla interdizione alla sospensione dai pubblici uffici;

7. dalla sospensione dai pubblici uffici al terzo grado della multa.

» § 2. Il giudice deve calcolare come un grado di diminuzione il massimo grado della pena a cui discende, eccettuati i casi sovra indicati nei numeri 5 e 7, e, occorrendo altro grado di diminuzione, spazia tra il massimo ed il minimo di esso.

« § 3. Qualora la diminuzione non sia possibile, per mancanza di gradi o di specie di pena, si applica il minimo della pena inferiore. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

Il Senatore Pescatore, al § 2, dove dice: *Il giudice deve calcolare come un grado di diminuzione il massimo grado della pena ecc.* proporrebbe si dicesse: « come un grado di diminuzione il massimo dell'ultimo grado, ecc. »

La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anche il Ministero accetta, ma proporrebbe soltanto aggiungere dove dice: *il massimo dell'ultimo grado*, le parole: *il passaggio al massimo dell'ultimo grado*.

Senatore PESCATORE. Accetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione pure accetta l'aggiunta del Commissario Regio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 2, così emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quest'articolo, nel suo complesso, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 43.

» § 1. Il passaggio da una pena inferiore ad una superiore ha luogo come segue:

1. dalla sospensione alla interdizione dai pubblici uffici;
2. dal confino al quarto grado della detenzione;
3. dalla detenzione alla relegazione;
4. dalla prigionia alla reclusione;
5. dalla reclusione all'ergastolo.

» § 2. Il passaggio alla pena di morte non è ammesso.

» § 3. Il giudice deve calcolare come un grado di aumento il minimo del primo grado della pena a cui ascende, eccettuato il caso sovra indicato nel numero 2 del paragrafo 1; e, occorrendo altro grado di aumento, spazia tra il minimo e il massimo del grado medesimo. »

A quest'articolo c'è una proposta dell'onorevole Pescatore per sostituire, nel numero 2 del paragrafo 1, alle parole: *dal confino al quarto grado*, quelle: *dal confino al secondo grado della detenzione*.

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Pescatore?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non è lontana dall'aderire alla proposta dell'onorevole Pescatore, solamente vi farebbe una osservazione.

Lo stesso onorevole Pescatore studiando l'articolo 44 ha stabilito il rapporto di parificazione tra la pena del confino e quello della detenzione e l'ha fissato al sesto. Ora, data la prigionia a 5 anni che è il suo massimo, il sesto sarebbe di 10 mesi. Ma siccome qui non si tratta di parificazione, ma bensì di passaggio a pena maggiore perchè vi si dovrebbe introdurre un aumento, a me parrebbe conveniente che si applicasse la prigionia e la detenzione da un anno e un mese a due anni, che sarebbe il passaggio non già al secondo grado, come propone l'onorevole Pescatore, ma al terzo grado. In questi termini la Commissione aderirebbe alle idee dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Pescatore?

Senatore PESCATORE. Trattandosi di questione di apprezzamento, mi riferisco volentieri al parere della Commissione.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per coordinare la disposizione del paragrafo 2 dell'art. 42 all'art. 43 affinchè ci sia uniformità di concetti.

L'onorevole Commissario Regio ha proposto, e il Senato ha approvato, che al paragrafo 2 dell'art. 42 già votato si dicesse: « Il giudice deve calcolare come un grado di diminuzione il passaggio al massimo dell'ultimo grado della pena. » Nel paragrafo 3 dell'art. 43 vi è lo stesso concetto.

Se non dispiace alla Commissione ed al Commissario Regio, io vorrei che si adoperassero le stesse parole quando si tratta del passaggio di una pena superiore ad un'altra inferiore, per avere armonia nelle disposizioni legislative, e quindi direi nel « 3: « Il giudice deve calcolare ecc. ecc., » come si è detto nel § 2 dell'art. 42.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Senatore De Filippo non ha fatto che prevenire ciò che io intendeva di proporre, cioè la stessa locuzione.

Senatore DE FILIPPO. Sono lieto di trovarmi questa volta d'accordo. (*Harità*)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. Allora si direbbe al § 3... « come un grado di aumento il passaggio al minimo del primo grado. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E al N. 2 del § 1 il Ministero accetta la proposta della Commissione, cui ha aderito l'onorevole Pescatore cioè a dire: « 2 dal confino al terzo grado della detenzione. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato:

Art. 43.

« § 1. Il passaggio da una pena inferiore ad una superiore ha luogo come segue:

1. dalla sospensione alla interdizione dai pubblici uffici;
2. dal confino al terzo grado della detenzione;
3. dalla detenzione alla relegazione;
4. dalla prigionia alla reclusione;
5. dalla reclusione all'ergastolo.

» § 2. Il passaggio alla pena di morte non è ammesso.

» § 3. Il giudice deve calcolare come un grado di aumento il passaggio al minimo del primo grado della pena a cui ascende, eccettuato il caso sovra indicato nel N. 2 del § 1; e, occorrendo altro grado di aumento, spazia tra il minimo e il massimo del grado medesimo.»

Chi approva questo articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Art. 44.

« § 1. Il giudice può surrogare alla pena del confino la casa di custodia pei condannati minori di anni ventuno, o la detenzione per le donne e per gli stranieri.

» § 2. La pena surrogata sarà ridotta a un terzo della durata del confino.

A questo articolo l'onorevole Pescatore propone un emendamento. Nel paragrafo secondo dove si dice: *La pena surrogata sarà ridotta ad un terzo della durata del confino*, propone che si dica: *La pena surrogata sarà ridotta ad un sesto della durata del confino*.

Accettano Ministero e Commissione questo emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Essendo stato accettato l'emendamento fatto all'articolo 43, resta

implicitamente accettato anche quest'ultimo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 44 che rileggo colla modificazione dell'onorevole Pescatore.

« § 1. Il giudice può surrogare alla pena del confino la casa di custodia pei condannati minori di anni ventuno, o la detenzione per le donne e per gli stranieri.

» § 2. La pena surrogata sarà ridotta ad un sesto della durata del confino. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora siamo giunti all'art. 45 *Capo III: Degli effetti e dell'esecuzione delle condanne penali*.

Faccio presente al Senato che a quest'articolo furono proposti emendamenti dalla Commissione, dall'onorevole Guardasigilli, e dai Senatori Pescatore, De Filippo, Miraglia, Tecchio, Conforti e De Falco. Io domando al Senato se non credesse più opportuno che sopra tutti questi emendamenti si intendessero prima i proponenti colla Commissione. La cosa sarebbe, a parer mio, più spiccica.

Senatore PESCATORE. Purché la Commissione acconsenta.

PRESIDENTE. Domanderò adunque se la Commissione accetta quest'accordo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha alcuna difficoltà.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Faccio osservare che i Senatori Tecchio, Conforti e De Falco sono assenti, che l'onorevole Miraglia fa parte della Commissione, e quindi non sarebbe il caso che di intendersi sull'emendamento degli onorevoli Pescatore e De Filippo; e spero che per lunedì ci metteremo d'accordo con questi ultimi.

Senatore PESCATORE. Permetta, onorevole Presidente; che cosa si è risolto?

PRESIDENTE. Si è risolto che la Commissione s'intenderà sugli emendamenti cogli onorevoli Senatori che li hanno proposti e che saranno presenti.

Il Senato è convocato per lunedì alle 2 pel seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).